



COMUNE DI GENOVA

133 2 0 - DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA - SETTORE
AMMINISTRATIVO E DEMANIO

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-147 del 20/04/2017

ADOZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO (Pro.U.D.) DELLA
CITTA' DI GENOVA A SEGUITO DELLE INDICAZIONI EMERSE NEL PERCORSO DI
PARTECIPAZIONE AVVIATO CON D.G.C. N. 102 DEL 15/05/2014.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 37 in data 21 aprile 2017.

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Controllo Amiu, Rapporti Con Iren, Igiene, Politiche Am-
bientali, Piano del Verde, Parchi, Progetto Forti, Benessere Animali, Patto Dei Sindaci, dott. Italo
Porcile;

Premesso che:

- il D.L. 400/1993, convertito con modifiche dalla L. n. 494 del 4/12/1993, e s.m.i. ha stabilito che le Regioni, per la gestione delle funzioni amministrative loro delegate, predispongono un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo;
- l'articolo 105, comma 2, lettera l) del Decreto Legislativo n. 112 del 31/3/1998 e successive modificazioni ha disposto il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di concessioni sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e con esclusione delle aree e zone ricomprese nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nonché nelle circoscrizioni territoriali soggette alla giurisdizione delle Autorità Portuali di Savona, Genova e La Spezia;
- la Legge Regionale n. 13 del 28/4/1999 e s.m.i. ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative di cui al punto precedente, riservando alla Regione Liguria l'approvazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale della Costa;
- con Deliberazione Consiglio Regionale n. 64 del 19/12/2000 la Regione Liguria ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa;
- le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Genova sono quelle della linea di costa comprese:
 - o a levante tra il confine comunale ed il promontorio di San Nazaro;

- a ponente tra il rio Lavandè ed il confine con il Comune di Arenzano;
- con Deliberazione n. 18 del 9/4/2002 la Regione Liguria ha approvato il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD) che del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa costituisce specificazione attuativa;
 - in base all'articolo 4 del PUD, i Comuni, con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo ad essi conferite, provvedono:
 - a) al rilascio e al rinnovo delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
 - b) alla revoca e alla decadenza delle concessioni;
 - c) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 24 del regolamento per la navigazione marittima;
 - d) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 45 bis e successive modifiche del codice della navigazione;
 - e) al rilascio delle autorizzazioni al sub ingresso nella concessione ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione;
 - f) al rilascio delle autorizzazioni per ripascimenti;
 - g) alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima;
 - h) all'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
 - i) al rilascio di provvedimenti di sanatoria e disponibilità delle aree ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 47/1985 e successive modifiche;
 - j) al rilascio dei pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, con esclusione delle opere marittime e dei ripascimenti non stagionali soggetti a parere di competenza regionale;
 - k) al rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio su aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del D.Lgs. n. 114/1998;
 - in base all'articolo 4 di cui in precedenza, fermo restando il potere-dovere di vigilanza sul demanio marittimo di cui alle precedenti lettere b), g), h), spettano altresì ai Comuni gli adempimenti relativi:
 - all'individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare e alla definizione delle condizioni per la loro efficiente fruibilità;
 - al calcolo e alla richiesta dei canoni;
 - alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione nonché gli adempimenti relativi agli eventuali oneri di registrazione, ... (OMISSIS);
 - con Deliberazione Consiglio Regionale n. 512 del 21/05/2004 la Regione Liguria ha adottato le "Linee guida per le spiagge libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari";
 - dette linee guida si applicano nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio per il rilascio di nuove concessioni o il rinnovo di concessioni esistenti per le spiagge libere attrezzate;

Premesso, inoltre, che:

- la Civica Amministrazione, sulla scorta di quanto previsto nelle linee programmatiche del Sindaco approvate dal Consiglio Comunale il 25 settembre 2012, promuove l'idea della partecipazione e del più ampio coinvolgimento dei cittadini alla vita della città, basato in primo luogo sulla trasparenza dei processi decisionali;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.03.2012, il Comune di Genova ha adottato il Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (ProUD) della città di Genova, ai sensi dell'articolo 8 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD) della Regione Liguria;

- la Regione Liguria, con Decreto n.3 del 07/01/2013, adottato dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 8, comma 1 b bis) della L.R. n. 13 /1999, il competente nulla osta regionale a condizione che alcuni dei dati e delle previsioni di progetto del Pro.U.D. comunale venissero riesaminati e resi compatibili con le prescrizioni riportate sul Decreto medesimo.

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.07.2013 è stato disposto:

o di prendere atto delle prescrizioni di cui al Decreto n. 3 del 07.01.2013;

o di apportare, conseguentemente, al Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (ProUD) della città di Genova, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.03.2012, le variazioni e le nuove destinazioni in coerenza con le prescrizioni regionali;

o di prevedere il recupero di idonei spazi di spiaggia libera e libera attrezzata attraverso la riformulazione del progetto di destinazione inerente la zona centrale degli Ambiti 5 - 6 - 7 (Corso Italia) e della zona dell'Ambito 12 (Bagni Europa e Bagni Doria);

- con la medesima deliberazione n. 44/2013 è stato approvato l'avvio di un percorso di partecipazione per la progettazione del litorale, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (Comune, Municipi, realtà associative ed economiche, cittadini) finalizzato all'analisi e all'approfondimento puntuale delle criticità evidenziate nelle schede d'ambito del Pro.UD, e alla riformulazione della destinazione del litorale con un processo di integrazione ed armonizzazione degli strumenti di pianificazione (PUD, Piano di bacino, PRP, Pro.UD, PUC), secondo gli indirizzi contenuti nel documento "Pianificazione del litorale di levante: criteri per la riqualificazione.

Preso atto che la D.G.C. N. 102 del 15/05/2014, che ha attivato il "Percorso di partecipazione per la progettazione del litorale della città di Genova"

- ha riconosciuto che:

oper la città di Genova il mare come risorsa è rappresentativo di un insieme di tematiche ambientali e paesaggistiche, economiche e turistiche, culturali e del tempo libero di interesse diffuso e collettivo, tali da indurre a seguire un percorso di forte partecipazione, che valorizzi il contributo di cittadini, associazioni ed Enti, realtà sociali, economiche, professionali e pro-

muova un ruolo attivo dei Municipi, a supporto delle attività avviate dagli uffici competenti nell'ottica di rendere l'approvazione del relativo procedimento più efficace, perché ampiamente condiviso.

o Le attività inerenti il percorso di partecipazione siano avviate in stretta collaborazione con i Municipi, che nell'ambito della propria autonomia, individuino idonee forme di informazione e partecipazione dei cittadini nonché dei soggetti espressione delle realtà economiche, sociali, culturali e professionali della città, al percorso delineato.

-ha stabilito che:

o il percorso di partecipazione sia sostenuto con idonea campagna di comunicazione rivolta ai Municipi e alla città, e sia garantita una funzione di coordinamento per l'organizzazione di appositi momenti informativi, laboratori ed incontri pubblici, fino alla restituzione degli esiti del percorso stesso;

o di istituire una Commissione formata da numero minimo di 3 e a numero massimo di 5 componenti, per il coordinamento del percorso di partecipazione, al fine di garantirne l'imparzialità, la funzionalità e l'apporto professionalmente qualificato sulle materie di progettazione in relazione al rapporto città-mare, agli studi e strumenti per affrontare fragilità e criticità dell'ambiente costiero, diritto amministrativo con competenza specifica sul demanio marittimo, gestione di percorsi di partecipazione ed attuazione di politiche pubbliche in tema di governo del territorio.

Preso atto, altresì, che:

- con provvedimento del Sindaco, n. 211 del 16 settembre 2014, si è proceduto alla nomina dei componenti competenti sulle materie di progettazione in relazione al rapporto città-mare, al diritto amministrativo con competenza specifica sul demanio marittimo, agli studi e strumenti per affrontare fragilità e criticità dell'ambiente costiero, alla gestione di percorsi di partecipazione ed attuazione di politiche pubbliche in tema di governo del territorio;

- nel percorso partecipativo sono stati coinvolti i Municipi nel cui territorio sono comprese aree del demanio marittimo regolate dal Pro.U.D. (Progetto Comunale di Utilizzo del Demanio Marittimo) e precisamente i Municipi VII Ponente, VIII Medio Levante e IX Levante;

- Il percorso di partecipazione è stato presentato alla cittadinanza il 13 giugno 2014 con il Convegno di apertura "Verso la riqualificazione del litorale cittadino" e si è svolto come segue:

o Ottobre - novembre 2015: Incontri pubblici presso i Municipi volti ad illustrare gli attuali strumenti di pianificazione del litorale cittadino, per interventi futuri di riqualificazione e gestione, e di presentazione delle modalità di utilizzo del demanio marittimo di competenza comunale (ProUD)

o Gennaio - febbraio 2016: Gruppi di lavoro presso i Municipi con il coinvolgimento dei portatori di interesse, organizzati in gruppi di lavoro congiunti con i tecnici comunali e municipali, al fine di produrre proposte, valutazioni osservazioni esaminando le planimetrie del demanio marittimo di competenza predisposte allo scopo dagli Uffici;

○ nella seduta pubblica del 16 marzo 2016 della “Commissione IV – Promozione della Città” del Consiglio Comunale è stata resa informativa circa gli esiti del percorso di partecipazione al Pro.U.D..

- Il 18 Marzo 2016 si è organizzato un "Evento pubblico di restituzione degli esiti del percorso" nel corso del quale sono stati esposti alla cittadinanza gli esiti del percorso di partecipazione e i risultati raggiunti;

- Tutto il materiale raccolto ed elaborato nel corso del percorso di partecipazione è consultabile sulle pagine istituzionali del sito dedicate (www.comune.genova.it/content/verso-la-progettazione-del-litorale-cittadino).

Considerato che:

- sulla base dell'attività preparatoria l'Ufficio Demanio Marittimo Condomini e Guardianaggio ha predisposto i seguenti elaborati grafici e di dettaglio:

- fascicolo "CONTENUTI E NORME D'USO" del Pro.U.D., riportante le finalità del progetto, le prescrizioni generali, le previsioni delle trasformazioni d'utilizzo degli ambiti e archi costieri e la tabella riepilogativa delle percentuali di litorale balneabile libero;

- n.5 tavole grafiche di rappresentazione del progetto con le nuove previsioni d'utilizzo delle zone di litorale - scala 1: 2000;

- detti elaborati rispondono alle finalità della Civica Amministrazione e agli esiti del Percorso Partecipativo in merito alla riqualificazione complessiva del litorale cittadino, al raggiungimento di standard ambientali coerenti con il recupero del rapporto tra città e mare, alla valorizzazione delle realtà economiche ed associative attive sul litorale in equilibrio con una rinaturalizzazione della costa e in considerazione della necessità di garantire il presidio e la manutenzione del bene comune, alla sicurezza della balneazione, alla fruizione libera dei beni pubblici;

- coerentemente con queste finalità si sono assunti come elementi caratterizzanti e qualificanti del Pro.U.D., fatto salvo il rigoroso rispetto delle prescrizioni della normativa nazionale e regionale di riferimento sopra richiamata:

- la suddivisione del litorale comunale per archi costieri corrispondenti alle indicazioni del Livello Paesaggistico Puntuale del PUC Vigente;

- l'individuazione e perimetrazione di siti di valorizzazione e recupero attività a vocazione marinara finalizzata, tra l'altro, ad armonizzare il progetto del Proud con il PUC vigente;

- l'individuazione di ambiti che, per loro particolare complessità di saturazione edificatoria, morfologica e di connessione con il tessuto urbano, necessitano di progettazione unitaria secondo prioritari obiettivi di riequilibrio del fronte mare libero e in concessione, di progressiva eliminazione delle opere fisse interessate dal battente dell'onda di mareggiata e di ristrutturazione dell'edificato mirata all'eliminazione delle superfetazioni e opere incongrue e al recupero della visione del mare dai percorsi pubblici;

- l'individuazione dei siti da destinarsi ad alaggio pubblico;

-un incremento delle aree balneabili libere e libere attrezzate anche per garantire una migliore distribuzione delle stesse nei diversi ambiti individuati per Municipio costiero di riferimento;

-l'individuazione di spiagge libere e libere attrezzate dedicate all'accessibilità da parte di fruitori disabili;

-l'individuazione di spiagge libere accessibili anche da parte di fruitori accompagnati da animali domestici;

- il mantenimento o il miglioramento di questi elementi caratterizzanti, sia nella loro dimensione quantitativa che qualitativa, è da considerarsi vincolante nella valutazione di eventuali proposte di riassetto del litorale negli ambiti individuati anche interessanti aree attualmente in concessione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 11bis L.R. n. 13/1999, sono state consultate le Associazioni di Categoria;

Ritenuto, per quanto sopra descritto:

- di adottare il nuovo Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (ProUD) della città di Genova, ai sensi dell'articolo 8 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD) della Regione Liguria, come meglio precisato negli allegati tecnici, grafici e descrittivi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare mandato alla Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva in relazione agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, incluso l'invio al competente ufficio della Regione Liguria per il rilascio del parere vincolante di competenza;

- Di dare mandato al Comando Generale del Corpo di Polizia Municipale congiuntamente alla Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva per l'adeguamento delle disposizioni e sanzioni contenute nel "Capo III" del Regolamento di Polizia Urbana, al fine di consentire la sorveglianza da parte della Polizia Municipale sul rispetto delle nuove previsioni interdittive e prescrittive contenute nel fascicolo dei "Contenuti e norme" del Pro.U.D. e che le stesse siano dotate di adeguate sanzioni nel caso di comportamenti non conformi.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1) di adottare il nuovo Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (ProUD) della città di Genova, ai sensi dell'articolo 8 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD) della Regione Liguria, come meglio precisato negli allegati tecnici, grafici e descrittivi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di dare atto del percorso partecipativo svolto “per la progettazione del litorale della città di Genova”;
- 3) di dare atto dell’avvenuta consultazione delle Associazioni di Categoria ai sensi dell’art. 11bis della L.R. 13/1999;
- 4) di dare mandato alla Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva in relazione agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, incluso l’invio al competente ufficio della Regione Liguria per il rilascio del parere vincolante di competenza;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 6) di dare mandato al Comando Generale del Corpo di Polizia Municipale congiuntamente alla Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva per la revisione delle disposizioni e sanzioni contenute nel “Capo III” del Regolamento di Polizia Urbana, al fine di consentire la sorveglianza da parte della Polizia Municipale sul rispetto delle nuove previsioni interdittive e prescrittive contenute nel fascicolo dei “Contenuti e norme” del Pro.U.D. e che le previsioni stesse siano dotate di adeguate sanzioni nel caso di comportamenti non conformi.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 133 2 0

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-147 DEL 20/04/2017

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO (Pro.U.D.) DELLA CITTA' DI GENOVA A SEGUITO DELLE INDICAZIONI EMERSE NEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE AVVIATO CON D.G.C. N. 102 DEL 15/05/2014.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Fascicolo contenuti e norme
- 2) Tavola 1
- 3) Tavola 2
- 4) Tavola 3
- 5) Tavola 4
- 6) Tavola 5

Il Dirigente
Arch. Roberto Tedeschi




COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

Pro.U.D.

Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo
(art. 11 bis Legge Regionale 4 luglio 2008 n° 22)



CONTENUTI E NORME D'USO

INDICE

Titolo I – Contenuti e finalità

Art. 1 – Il Progetto Comunale di Utilizzazione del Demanio Marittimo (Pro.U.D.)	Pg.3
Art. 2 - Normativa di riferimento	Pg.3
Art. 3 – Finalità	Pg.3
Art. 4 – Delimitazione territoriale	Pg.3
Art. 5 – Competenze gestionali del Comune	Pg.3

Titolo II – Norme di carattere generale

Art. 6 – Procedure	Pg.4
Art. 7 – Prescrizioni	Pg.4
Art. 8 – Concessioni demaniali	Pg.4
Art. 9 – Percorsi di accesso al Demanio	Pg.5
Art. 10 – Specchi acquei e imbarcazioni	Pg.5
Art. 11 – Manufatti	Pg.5
Art. 12 – Opere marittime – Ripascimenti	Pg.5
Art. 13 – Barriere architettoniche	Pg.6
Art. 14 – Cartellonistica	Pg.6
Art. 15 – Sistemazione invernale degli arenili	Pg.6
Art. 16 – Archivio Paesaggio Costiero	Pg.6

Titolo III – Disposizioni per l'utilizzo delle spiagge o aree balneabili

Art. 17 – Definizioni e tipologie	Pg.7
Art. 18 – Disciplina delle spiagge libere (SL)	Pg.7
Art. 19 – Disciplina delle Spiagge Libere Attrezzate (SLA)	Pg.7
Art. 20 – Scogliere naturali e artificiali	Pg.7
Art. 21 – Zone del mare territoriale	Pg.8

Titolo IV – Norme relative agli archi costieri

Art. 22 - Fronte mare Vesima/Crevari	Pg.8
--------------------------------------	------

Art. 23 – Punta Vagno – San Giuliano	Pg. 9
Art. 24 – Lido Motonautica	Pg.10
Art. 25 – Boccadasse – Vernazzola	Pg.11
Art. 26 – Fronte mare di Sturla	Pg.11
Art. 27 – Litorale Quarto Quinto	Pg.12
Art. 28 – Fronte mare Quinto Porticciolo di Nervi	Pg.12
Art. 29 – Passeggiata di Nervi Capolungo	Pg.13

Titolo V – Norme finali e allegati

Art. 30 – Verifica uso fronte mare balneabile	Pg.14
Art. 31 – Norme finali elaborati del Pro.U.D.	Pg.14
Allegato 1 Modello tipo – Cartellonistica	Pg. 14

TITOLO I – Contenuti e finali

Art. 1 – Il Progetto Comunale di Utilizzazione del Demanio Marittimo (Pro.U.D.)

- 1 Il Progetto Comunale di Utilizzazione del Demanio Marittimo, (di seguito denominato Pro.U.D.), è redatto in attuazione dell'art. 11bis della L.R. 28 aprile 1999 n° 13 e sue s.m. e i., e disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo in base alle funzioni gestionali trasferite con la stessa Legge dalla Regione Liguria agli Enti Locali.
- 2 Il Progetto si applica alle aree del demanio marittimo, delimitate a monte dalla linea di dividente demaniale del Sistema Informativo del Demanio (SID) del territorio del Comune di Genova al di fuori dell'ambito di competenza dell'Autorità Portuale di Genova.
- 3 Il Pro.U.D. è finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra le aree libere e le aree affidabili in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa, una migliore fruizione dell'arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti.
- 4 Il presente progetto sostituisce il precedente Progetto adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44/2013.

Art. 2 - Fonti normative

1. Nella gestione del Demanio Marittimo si applicano, oltre al Codice della Navigazione ed al Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, la normativa di riferimento nazionale e regionale vigente nonché le disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Genova, le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le circolari ed indicazioni dell'Agenzia del Demanio, il Regolamento di Polizia Urbana, il "Regolamento di gestione del Demanio Marittimo".
2. In ambito demaniale marittimo vigono le indicazioni, prescrizioni e limitazioni previste dal Piano Urbanistico Comunale e le normative vigenti in materia urbanistico edilizia e paesistico ambientale.

Art. 3 - Finalità

1. Oltre alle finalità indicate all'art. 1 e nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, le norme che regolano il presente Progetto hanno il seguente obiettivo:
 - a. Costituire un quadro normativo generale per l'esercizio delle funzioni trasferite, definendo principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo, valorizzandoli dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini turistico ricreativi, per servizi pubblici, per servizi e attività produttive;
 - b. Garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione di tratti di costa definiti;
 - c. Garantire una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate nei limiti fissati dalla Legge Regionale 13/1999 e s.m. e i.;
 - d. Garantire l'accesso pubblico alla battigia anche ai fini della balneazione e il libero transito lungo la stessa individuando gli interventi necessari per la rimozione e il superamento di eventuali ostacoli;
 - e. Garantire una ordinata e decorosa sistemazione invernale degli arenili, individuando modalità e tempistiche d'installazione e di smontaggio delle strutture amovibili;
 - f. Incentivare la progettazione organica e unitaria di quei tratti di litorale dove l'utilizzo del demanio marittimo è da relazionare alla sistemazione degli ambiti limitrofi del territorio cittadino;
 - g. Favorire e indirizzare la razionalizzazione delle strutture e manufatti esistenti considerati compatibili e l'inserimento di nuove attività in grado di migliorare l'offerta di servizi e la fruibilità pubblica del litorale.

Art. 4 - Delimitazione territoriale

1. Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo, così come evidenziate sulla base cartografica di progetto ottenuta da rilievo aerofotogrammetrico numerico con integrazione topografica con sistema di proiezione Gauss Boaga, eseguito dal Comune di Genova - *Ufficio Sistema Informativo del Territorio* portato sulle Tavole nel Sistema Informativo del Demanio (SID);
2. Le aree Demaniali Marittime rientranti nelle competenze gestionali di cui al trasferimento di funzioni dalla Regione Liguria al Comune di Genova sono quelle comprese:
 - a. A levante, tra il confine comunale e il promontorio di S. Nazaro;
 - b. A ponente, tra il rio Lavandè (Vesima) e il confine con il Comune di Arenzano.

Art. 5 - Competenze gestionali del Comune

1. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Genova, come indicato all'art. 4 del Piano di Utilizzazione della Regione Liguria approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 9 aprile 2002, provvede:
 - a. Al rilascio e al rinnovo delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
 - b. Alla revoca e alla decadenza delle concessioni;
 - c. Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 24 del regolamento per la navigazione marittima;
 - d. Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 45 bis e successive modifiche del codice della navigazione;
 - e. Al rilascio delle autorizzazioni al sub ingresso nella concessione ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione;
 - f. Al rilascio delle autorizzazioni per ripascimenti;
 - g. Alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima;
 - h. All'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
 - i. Al rilascio di provvedimenti di sanatoria e disponibilità delle aree ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 47/1985 e successive modifiche;
 - j. Al rilascio dei pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, con esclusione delle opere marittime e dei ripascimenti non stagionali soggetti a parere di competenza regionale;
 - k. Al rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio su aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del D. Lgs n. 114/1998;
 - l. All'individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare e alla definizione delle condizioni per la loro efficiente fruibilità;
 - m. Al calcolo e alla richiesta dei canoni;
 - n. Alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione nonché gli adempimenti relativi agli eventuali oneri di registrazione.

⌘

TITOLO II – Norme di carattere generale

Art. 6 - Procedure

1. Il rilascio di concessioni demaniali marittime, sia a terra che nelle zone di mare territoriale, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori, l'accesso al demanio sono disciplinate dalle norme statali e regionali vigenti e dai regolamenti di cui l'Amministrazione Comunale intenderà dotarsi.
2. Gli usi consentiti sul demanio marittimo sono quelli stabiliti dal presente progetto, nel rispetto delle norme urbanistico edilizie e paesistico ambientali vigenti.
3. Qualsiasi variazione al contenuto della concessione o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere autorizzata secondo quanto dettato dall'art. 24 del regolamento di attuazione del codice della navigazione. Tale autorizzazione costituisce l'atto propedeutico all'avvio di qualsiasi variazione in assenza del quale ogni altro provvedimento autorizzativo, rilasciato per altre finalità, in ambito demaniale perde efficacia.
4. Il concessionario che intende realizzare opere e/o variazioni ad opere in ambito demaniale marittimo deve:
 - a. Richiedere nullaosta all'ufficio Demanio del Comune di Genova;
 - b. Presentare progetto a firma di tecnico abilitato e ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in particolare per gli aspetti urbanistico edilizio, paesistico ambientale e del cemento armato;
 - c. Produrre all'ufficio Demanio copia o autocertificare l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni ovvero il deposito delle certificazioni prodotte in sostituzione;
 - d. Presentare all'ufficio demanio del comune, prima della messa in esercizio dell'opera realizzata, il certificato di collaudo statico o autocertificazione dell'avvenuto collaudo, qualora venga richiesto per la tipologia dell'opera realizzata.
5. Il concessionario che, nell'ambito dell'area in concessione, realizzi, previa autorizzazione di cui al precedente p.to 4, impianti di difficile rimozione, allo scadere della concessione, ai sensi dell'art. 49 c.n., questi diverranno proprietà dello Stato qualora vengano giudicati, dagli organi competenti, meritevoli di incameramento, o, in caso contrario, dovranno essere rimossi a cura e spese del concessionario che dovrà restituire il bene demaniale nel pristino stato.
6. Per l'applicazione delle norme di sicurezza relative alla balneazione e navigazione, si rimanda alla normativa di settore nonché alle ordinanze dell'Autorità Marittima competente per territorio e al Regolamento di Polizia Urbana relativamente agli articoli che disciplinano l'attività balneare nel circondario marittimo del Comune di Genova.

Art. 7 – Prescrizioni

1. Il titolare di concessione demaniale marittima ha l'obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, connessi e necessari alla buona conservazione delle strutture, manufatti e aree affidate in concessione.
2. Al fine di monitorare tale adempimento lo stesso deve annualmente predisporre le opportune verifiche, certificate da professionista abilitato, circa la rispondenza delle strutture al collaudo statico depositato in conformità alle leggi vigenti all'epoca della costruzione;
3. Per i manufatti esistenti per i quali all'epoca della costruzione non era necessario ai sensi di legge il deposito del progetto strutturale ed il collaudo finale, il concessionario dovrà far redigere a firma di professionista abilitato perizia di idoneità statica che ne evidenzii i carichi massimi ammissibili e le eventuali limitazioni d'uso.
4. In particolare i titolari di concessioni per stabilimenti balneari, associazioni sportive, società sportive ed esercizi commerciali e che comunque prevedono, nel normale svolgimento delle attività, presenza e permanenza di pubblico, dovranno certificare annualmente, con dichiarazione a firma di professionista abilitato, lo stato conservativo dei manufatti nonché il permanere delle condizioni di idoneità statica di cui al

certificato di collaudo ottenuto in fase di realizzazione e/o alla perizia di idoneità statica di cui al precedente p.to 3;

5. Al fine di mantenere in sicurezza le strutture, i titolari di concessioni di cui al p.to precedente dovranno, sulla base della perizia di idoneità statica e/o della certificazione delle condizioni di idoneità statica, predisporre il piano di manutenzione generale e strutturale delle opere, manufatti e impianti facenti parte della concessione.

Art. 8 - Concessioni demaniali

1. Le superfici e gli specchi acquei compresi nella fascia di Demanio Marittimo di competenza comunale, sono assentibili in concessione demaniale marittima nei limiti e con le prescrizioni indicate dal presente progetto, nel rispetto delle norme sopra richiamate e in particolare del PUD regionale, e alle disposizioni generali che seguono.
2. Nella concessione dei beni del Demanio Marittimo e nella realizzazione di nuove opere in prossimità del Demanio Marittimo deve essere salvaguardata nei modi più idonei, in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività, la possibilità di libero accesso al mare. E' comunque fatto obbligo per i titolari delle concessioni di garantire, durante tutto l'anno di esercizio dell'attività e durante l'orario di apertura delle strutture, il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche ai fini della balneazione.
3. Sono prioritariamente concedibili le superfici di cui sia fatta richiesta e per le quali esiste specifica previsione nel presente progetto per la realizzazione ad esclusivo uso pubblico di passeggiate, camminamenti, piazze, aiuole e solarium.
4. Sono altresì assentibili le concessioni necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di prescrizioni di legge o regolamenti o che rivestono carattere di marginalità tale da non precludere l'accesso e l'uso pubblico del litorale.
5. Qualora si verifichi un aumento di profondità dell'arenile tra un'area in concessione e il mare, sia per fatto naturale sia per conseguenza diretta o indiretta d'intervento di ripascimento, l'area così formata è da attribuirsi, con autorizzazione da rilasciarsi previa formale istanza di concessione suppletiva e fatta salva la fascia di libero transito lungo la battigia, al concessionario frontista.
6. E' consentito il rilascio di concessioni temporanee, sulla base di apposita e motivata istanza, per occupazioni e/o installazioni legate a esigenze temporalmente circoscritte per le quali è comunque dovuto il canone. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, a seguito di motivata istanza che deve essere presentata con anticipo di almeno gg. 15 rispetto alla data di scadenza della concessione originale, per non più di una volta e previo versamento di ulteriore canone;
7. E' consentita la trasformazione, nei limiti previsti dal progetto, di concessioni per finalità turistico-ricreative in Spiaggia Libera Attrezzata in conformità con le disposizioni della Regione Liguria;
8. Con la finalità di migliorare l'offerta turistico-ricreativa sono ammissibili, nei limiti e secondo le localizzazioni previste dal presente progetto, concessioni per l'installazione di chioschi e piccole strutture comunque di facile rimozione con superficie complessiva non superiore a mq. 20. Il concessionario dovrà offrire l'utilizzo libero e gratuito dei servizi igienici, doccia e cabina spogliatoio, nonché il servizio minimo di primo soccorso e provvedere alla pulizia della spiaggia in un raggio di ml. 25 dal chiosco.
9. In caso di rinuncia, revoca o decadenza di concessioni esistenti, le aree relative saranno prioritariamente mantenute alla libera fruizione salvo che la Civica Amministrazione non decida di utilizzarle per la realizzazione di spiagge libere attrezzate o riassegnarle a nuovi concessionari, attraverso procedure ad evidenza pubblica e con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Art. 9 - Percorsi di accesso al Demanio.

1. I percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio sono indicati, nella cartografia del presente progetto, come percorsi pubblici e percorsi garantiti.
2. I percorsi e gli accessi garantiti che attraversano aree in concessione dovranno essere opportunamente delimitati e segnalati con apposita cartellonistica posta all'ingresso dell'area in concessione dal concessionario stesso. Gli accessi garantiti sono indicati sugli elaborati grafici del presente progetto.
3. L'apertura e/o la realizzazione di percorsi di accesso sul demanio marittimo è soggetta alle seguenti disposizioni generali:
 - a. Sono sempre autorizzabili gli accessi pubblici con le modalità dei percorsi pedonali;
 - b. I percorsi pedonali di accesso al mare che consentono di distribuire l'afflusso dei bagnanti e permettono l'attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera, sono di uso pubblico;
 - c. I concessionari di zone del demanio marittimo devono consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione;
 - d. È consentibile l'uso e/o la realizzazione di accessi al mare carrabili solo alla presenza di scali e/o attrezzature atte all'alaggio delle imbarcazioni e l'utilizzo di questi è limitato esclusivamente a tale scopo; la sosta dei veicoli è consentita limitatamente al tempo necessario al varo o all'alaggio delle imbarcazioni;
 - e. Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione, è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri a ogni mezzo meccanico; è consentito l'accesso ai soli mezzi destinati alla pulizia del litorale o necessari per la realizzazione di interventi preventivamente autorizzati.
4. Il presente progetto individua indicativamente i percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito lungo la battigia e al mare ogni 200 metri di fronte mare. Sugli elaborati del presente progetto sono indicati i tratti in cui sono necessari interventi al miglioramento dell'accessibilità e continua percorribilità della battigia. I concessionari, oltre a garantire le accessibilità previste per norme di legge, fino al completo concretizzarsi delle accessibilità pubbliche ogni 200 metri di fronte mare, sono tenuti a consentire il libero accesso alla fascia di libero transito lungo la battigia.

Art. 10 - Specchi acquei e imbarcazioni.

1. La fascia di spiaggia di larghezza di 3 o 5 metri dalla battigia, a seconda della profondità media dell'arenile, è destinata esclusivamente al libero transito e non può essere occupata con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. nonché con mezzi nautici ad eccezione dei mezzi di soccorso.
2. I corridoi di lancio per le imbarcazioni nelle zone riservate alla balneazione sono disciplinati con apposita ordinanza dall'Autorità Marittima competente per territorio.
3. Non è ammesso il prelievo di acqua di mare con tubazioni fisse. Può essere autorizzato il prelievo con tubazioni mobili, previa formale istanza ed espletati gli accertamenti istruttori, in orari diversi da quello di balneazione, ferma restando la salvaguardia dell'ecosistema esistente.
4. Il presente progetto individua i limiti delle aree di spiaggia destinate alla sosta a terra di piccole imbarcazioni. L'organizzazione degli stalli e dei percorsi di accesso al mare dovranno essere indicati dai rispettivi concessionari singoli e/o consorziati in associazioni con progetti unitari da redigersi entro 60 giorni dall'approvazione del presente progetto con le seguenti indicazioni di carattere generale:
 - a) Le aree di stallo dovranno essere disposte in file perpendicolari alla linea di battigia;
 - b) Tra le aree di stallo dovranno essere predisposti idonei percorsi di alaggio e movimentazione delle barche di larghezza non inferiore a ml. 2,50 sui quali potranno essere posizionate passerelle removibili in materiale leggero;
 - c) La dimensione massima del posto barca dovrà essere di ml. 2,5x7 per imbarcazioni di dimensione massima di ml. 2,3x6,50;
 - d) Le aree destinate alla sosta delle barche potranno essere delimitate da recinzioni a giorno preferibilmente in legno o legno/metallo e cordame;

- e) Su tali aree non potranno essere posizionate strutture e manufatti di qualunque genere fatta eccezione per eventuali rastrelliere porta canoe o verricelli commisurati al numero delle imbarcazioni e dei corridoi di alaggio secondo lo schema di progetto unitario di cui sopra da concordarsi con l'ufficio demanio del comune;
- f) Dovranno essere previsti un numero di posti barca pubblici nella misura del 5% dei posti barca complessivi;

Art. 11 - Manufatti

1. La tipologia dei manufatti, le caratteristiche, le destinazioni d'uso, i rapporti metrico quantitativi e gli interventi edilizi assentibili sulle aree del demanio marittimo comprese nel presente progetto sono quelli previsti dal Piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente.
2. Valgono ove non diversamente specificato dalle disposizioni precedentemente richiamate, le seguenti indicazioni generali:
 - a. Per ogni singola concessione demaniale marittima relativa a strutture turistico-ricreative, sono consentiti esclusivamente interventi di tipo leggero con manufatti di facile rimozione e specificatamente destinati a strutture di servizio e attrezzature per la balneazione, commisurate alle effettive esigenze dell'operatore e comunque occupanti una superficie non superiore al 5% dell'area scoperta della superficie concessa, quantificata al momento della presentazione della relativa istanza;
 - b. I volumi comunque realizzati sulle aree in concessione, sia di tipo permanente che di tipo stagionale, non possono coprire una superficie maggiore del 20% del totale dell'area concessa, a meno che gli stessi non risultino già realizzati ed approvati alla data di entrata in vigore del presente progetto;
 - c. L'altezza delle volumetrie non può essere superiore a ml. 4,5 misurati dal piano d'imposta dei fronti; per le cabine è consentita un'altezza massima pari a ml. 2,5;
 - d. La costruzione dei manufatti di qualunque tipo deve essere prevalentemente impostata sul confine più a monte del perimetro dell'area concessa e, ove l'area demaniale marittima sia posta a quota inferiore rispetto a percorsi pubblici, con piano di copertura posto a raso degli stessi. I manufatti devono essere prevalentemente sistemati perpendicolarmente alla linea di battigia;
 - e. Le coperture dei manufatti possono essere utilizzate come solarium ma non possono essere occupate da frangisole, tende, barriere frangivento e attrezzature che comunque interferiscano con le visuali del mare e della costa dalla viabilità pubblica e di uso pubblico. Possono essere altresì destinate ad altre attività previa richiesta del concessionario corredata da un progetto di sistemazione dell'area che garantisca la vista del mare dalla viabilità pubblica e di uso pubblico. Gli impianti tecnologici devono essere collocati sotto le coperture e l'illuminazione deve essere realizzata con luce bianca radente al suolo.
 - f. E' consentito realizzare, previa autorizzazione specifica, pavimentazioni artificiali con sistemi di posa a secco removibili. Non sono consentiti interventi che prevedono la posa di calcestruzzi, semplici e armati, e comunque la posa di elementi inamovibili e impermeabili. Le superfici pavimentate non possono comunque eccedere il 15% della superficie libera presente nell'area in concessione;
 - g. L'installazione di strutture o la realizzazione di manufatti è in ogni caso subordinata al versamento d'idonea cauzione alla Civica Amministrazione a garanzia delle spese eventualmente da sostenersi nel caso che questa dovesse procedere, in via sostitutiva, alla rimozione delle stesse per la messa in pristino nei casi previsti dalle normative vigenti;
 - h. Le opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere artificiali non sono utilizzabili.
3. Le coperture degli edifici che risultano facilmente raggiungibili dai percorsi pubblici e per le quali risultano verificate le idonee condizioni statiche saranno destinate, al di fuori della stagione balneare, come aree di sosta e belvedere pubblico;

Art. 12 - Opere marittime - Ripascimenti.

1. Il rilascio di concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione ai ripascimenti e all'immersione di corpi morti in mare sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri di cui al Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18/2002 e alle normative specifiche circa i ripascimenti e l'immersione di corpi morti in mare.
2. Il progetto individua profili costieri che potranno essere prioritariamente interessati da interventi di ripascimento strutturale, da progettarsi e realizzarsi attraverso i procedimenti previsti dalle normative vigenti, per i quali potrà essere anche utilizzato materiale idoneo proveniente da altre opere pubbliche.

Art. 13 - Eliminazione barriere architettoniche.

1. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati, come stabilito dal terzo comma dell'art. 23 della Legge n. 104/92, alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236 di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n.13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
2. Il progetto ha individuato:
 - a. percorsi pubblici accessibili nonché quelli per i quali l'accessibilità deve essere garantita attraverso spazi di litorale concedibile che dovranno essere attrezzati e segnalati direttamente dal concessionario;
 - b. spiagge libere accessibili e spiagge libere attrezzate dedicate anche a soggetti disabili.

Art. 14 – Cartellonistica

1. In prossimità degli accessi alle spiagge libere indicate nel presente progetto a cui è stato assegnato un identificativo toponomastico deve essere affissa idonea segnalazione cartellonistica realizzata come da modello tipo ALLEGATO 1 al presente fascicolo riportante le principali indicazioni relative alla balneazione;
2. La predisposizione ed affissione della cartellonistica informativa all'ingresso di ogni spiaggia libera indicata dal presente progetto è demandata al Municipio di competenza per ogni tratto di litorale.
3. All'ingresso della spiaggia e/o della fascia di libero transito il cui accesso deve essere garantito attraverso spazio in concessione, la cartellonistica di cui sopra dovrà essere affissa a cura del concessionario.

Art. 15 – Sistemazione invernale degli arenili

1. La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio e il 30 settembre di ogni anno. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico e assicurare il funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.
2. L'apertura degli stabilimenti balneari e delle Spiagge Libere Attrezzate è regolata dalle Linee Guida deliberate dalla Regione Liguria;
3. Al di fuori della stagione balneare e nei periodi ricompresi tra il 1 maggio e il 31 maggio e tra il 16 settembre e il 30 settembre è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici.
4. Al di fuori della stagione balneare le spiagge, anche comprese in aree in concessione, devono essere libere da strutture e rese libere alla pubblica e gratuita fruibilità.
5. Devono essere smontate e rimosse tutte le strutture di facile rimozione eccetto i chioschi che non siano regolati con concessioni di tipo stagionale. Anche i relativi asserviti, quali strutture di sostegno a tende e sistemi ombreggianti, tettoie, elementi di separazione tra concessioni confinanti, piastrelloni etc., devono essere smontati.
6. In deroga al p.to precedente possono rimanere sugli arenili le strutture esistenti che, anche se classificabili di facile rimozione ai sensi della Circolare 120/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possiedono caratteristiche costruttive tali da non consentirne tecnicamente l'integrale smontaggio. Il mantenimento di tali strutture non deve in ogni caso costituire impedimento alla libera fruizione della spiaggia ed alla sua percorribilità. In particolare per il tratto ricompreso nell'arco costiero di Punta

Vagno/San Giuliano limitatamente alla zona con maggiore profondità interessata dal disegno del limite a tratteggio magenta è consentito il mantenimento delle strutture di facile rimozione nella fascia di spiaggia posta a monte della linea a tratteggio rosso.

7. I titolari di stabilimenti balneari o di altre concessioni che comprendono zone di spiaggia devono provvedere, anche nel periodo al di fuori della stagione balneare, alla pulizia della spiaggia di pertinenza e alla realizzazione degli interventi di risistemazione che si rendessero necessari per garantire la libera e gratuita fruibilità pubblica della medesima;
8. Le operazioni di smontaggio delle strutture di cui sopra non potranno iniziare prima del 15 settembre e terminare dopo il 30 ottobre di ogni anno;
9. Lo smontaggio deve essere eseguito nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e garantire il decoro dei luoghi; in nessun modo è ammesso l'abbandono di parti di strutture sull'arenile.
10. Le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari potranno iniziare dal 1° marzo di ogni anno salvo eventuali divieti comunali in conseguenza di opere di ripascimento o altre iniziative di pubblica necessità;
11. Gli stabilimenti balneari che svolgono attività per fini elioterapici e cure salsoiodiche nel periodo al di fuori della stagione balneare, e precisamente nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 1° giugno, dovranno inviare al Comune di Genova almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività idonea comunicazione in forma scritta specificando il periodo di apertura della struttura per esercitare l'attività, che deve essere svolta in via continuativa, e produrre apposito elaborato atto a individuare le strutture e le attrezzature messe a disposizione del pubblico. Per tale finalità si potranno tenere montate, qualora non ubicate all'interno del corpo principale dello stabilimento balneare, le seguenti strutture:
 - a) Cabine pari a 15 unità per lo stabilimento balneare e 12 unità per la spiaggia libera attrezzata comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso da parte di persone disabili;
12. Possono rimanere in funzione, sugli arenili, aree attrezzate per giochi e attività sportive e le annesse attività di somministrazione secondo la normativa vigente solo se collegate ad attività elioterapiche e cure salsoiodiche;
13. In deroga al numero massimo di cui sopra potranno essere mantenute sugli arenili un numero maggiore di strutture da valutarsi a seguito di motivata richiesta da parte del concessionario in funzione del comprovato effettivo utilizzo per lo svolgimento dell'attività elioterapica.
14. L'amministrazione comunale potrà individuare un periodo minimo di apertura delle strutture per attività elioterapiche e cure salsoiodiche;
15. Per ragioni di sicurezza e di salvaguardia delle strutture dello stabilimento balneare è consentita, nel periodo invernale, l'installazione di sistemi di recinzione e protezione anche dagli eventi meteomarini. Tali sistemi dovranno in ogni caso essere posti in posizione tale da non precludere la pubblica e libera fruizione della spiaggia ed essere installati, ove indicato negli elaborati grafici del presente progetto, non oltre il limite delle zone di arenile su cui è prevista unicamente la possibilità di allestimento di strutture di facile rimozione. Le caratteristiche delle stesse, le modalità e le zone di collocazione dovranno essere preventivamente autorizzate dagli uffici competenti in materia di demanio marittimo e paesaggistica.

Art. 16 – Archivio Paesaggio Costiero

1. I fascicoli relativi alle concessioni demaniali marittime che ricadono entro i limiti costieri previsti dal presente progetto sono custoditi presso gli uffici comunali e consultabili, previa motivata istanza di accesso agli atti, da chi ne faccia richiesta.
2. Le informazioni riguardanti le singole concessioni sono reperibili consultando, previa registrazione come utente privato, il sito Sistema Informativo del Demanio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti raggiungibile, alla data di approvazione del presente progetto, all'indirizzo web www.sid.mit.gov.it/sidut/

3. Entro 12 mesi dall'approvazione del presente progetto sarà disponibile sul Geoportale del Comune di Genova il livello di consultazione pubblica riguardante il demanio marittimo contenente le informazioni inerenti i manufatti, le opere e gli oggetti che insistono lungo i tratti costieri di competenza.
4. I titolari di concessioni demaniali in corso di validità alla data di approvazione del presente progetto devono produrre, con anticipo di sei mesi dalla data di scadenza della concessione e comunque entro i termini che saranno indicati dagli uffici in funzione dell'evoluzione della normativa di settore, la documentazione tecnica e le certificazioni propedeutiche all'eventuale incameramento delle opere di difficile rimozione che verranno richieste dagli uffici stessi con specifica nota.



TITOLO III – Disposizioni per l'utilizzo delle spiagge o aree balneabili

Art. 17 - Definizioni e tipologie

1. Oltre alle definizioni contenute nella L.R. 7 febbraio 2008 n. 2, in considerazione delle particolari condizioni orografiche del litorale genovese, nel tratto costiero compreso entro i confini del Demanio Marittimo si definisce come spiaggia ogni porzione di costa (sabbiosa, sassosa o rocciosa) utilizzabile come area balneabile ed effettivamente fruibile e/o abitualmente fruita.
2. Per area effettivamente fruibile s'intendono tutte le superfici sufficientemente piane, sia con fondo sassoso o sabbia sia poste su scogli con accessibilità da percorsi pubblici, utilizzabili per passaggio, sosta o elioterapia e di dimensioni idonee a consentire la posizione supina dei fruitori.
3. Ai fini demaniali, l'utilizzo balneare libero può essere esercitato nelle seguenti tipologie di spiagge:
 - a. **Spiaggia libera (SL):** s'intende per tale ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico. Sulla spiaggia libera è possibile rilasciare mediante bandi a evidenza pubblica, ove specificamente indicato dal presente progetto, licenze stagionali per l'installazione di piccole strutture, dimensionalmente definite e con superficie complessiva comunque non superiore a mq. 20, di facile rimozione, per chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande. Il concessionario dovrà offrire l'utilizzo libero e gratuito dei servizi igienici, docce e cabina spogliatoio, nonché il servizio minimo di primo soccorso e provvedere alle funzioni di sorveglianza e pulizia della spiaggia entro un raggio di 25 metri dalla struttura.
 - b. **Spiaggia libera attrezzata (SLA):** s'intende per tale ogni area demaniale marittima in concessione a Ente Pubblico che eroga direttamente servizi legati alla balneazione ferma restando la possibilità da parte dello stesso di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 45bis del Codice della navigazione così come modificato dall'art. 10 della l. 88/2001. Il concessionario deve garantire l'offerta gratuita dei servizi minimi di pulizia, sorveglianza, salvamento e servizi igienici.

Art. 18 – Disciplina delle spiagge libere.

1. Nelle spiagge libere il Comune provvede alla pulizia, direttamente o attraverso convenzioni con privati o associazioni.
2. Eventuali docce, servizi igienici e spogliatoi possono essere installati previa concessione demaniale marittima da rilasciarsi al Comune che può affidarne la gestione a società interamente partecipata come servizi liberi e gratuiti offerti a favore della libera balneazione. E' possibile comprendere in un unico atto tutte le strutture e i servizi che assolvono alla funzione di cui sopra.
3. Sulle spiagge libere, nelle localizzazioni individuate dal presente progetto, è possibile l'installazione di piccole strutture stagionali per chioschi, che possono essere rilasciate in concessione a soggetti privati a seguito di procedura di affidamento ad evidenza pubblica, ai quali, con specifica convenzione, viene

attribuito l'onere della pulizia e dell'offerta di servizi che devono essere liberi e gratuiti quali doccia, servizi igienici e cabina spogliatoio. Nei tratti di spiaggia così definiti deve essere chiaramente evidenziata l'assenza del servizio di salvamento e la gratuità dei servizi presenti.

4. Il Comune redige, anche di concerto con la Consulta dei Consumatori, un programma per l'installazione di docce, servizi igienici e spogliatoi, da collocarsi nei tratti di spiaggia libera di maggiore affluenza con idonee caratteristiche morfologiche, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento.

Art. 19 – Disciplina delle Spiagge Libere Attrezzate.

1. Si fa espresso riferimento alle definizioni contenute nella L.R. 7 febbraio 2008 n. 2 e alle disposizioni Regionali contenute nella normativa vigente in materia. Si riportano al successivo punto alcuni articoli approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 512 del 21 maggio 2004, integrati e modificati dalla l.r. 22/2008.
2. Nelle spiagge libere attrezzate è previsto, fra gli altri, a carico dell'Ente Pubblico concessionario o del gestore individuato con le modalità di cui al precedente articolo 17, p.to b. l'assolvimento degli obblighi stabiliti dalle disposizioni regionali che attualmente sono:
 - a) Garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello tipo indicato nelle linee guida regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi presenti;
 - b) Garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate;
 - c) Non occupare con volumi di servizio di qualunque natura una superficie dell'area concessionata maggiore del 20 per cento dell'area in concessione. Tali volumi non possono occupare, comunque, più di 50 mq. di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nullaosta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o di particolare offerta di servizi;
 - d) Mantenere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario almeno il 50 per cento dell'area in concessione e il 50 per cento del fronte mare;
Nelle S.L.A. inoltre:
 - e) Non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle attrezzature;
 - f) Tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
 - g) Il numero delle cabine spogliatoio non può essere maggiore di 10;
 - h) L'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione effettivamente fruibile e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore.
3. La gestione (art. 6 – Linee Guida per le Spiagge Libere e Libere Attrezzate – approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004) dell'attività delle SLA in concessione a Ente Pubblico può essere esercitata direttamente dall'Ente Pubblico concessionario, oppure con affidamento a terzi delle attività, ai sensi dell'art. 45bis del Codice della navigazione:
 - a. Con affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, società a capitale prevalentemente pubblico nonché ad associazioni costituite o partecipate dall'ente locale. L'intera gestione deve essere esercitata dall'azienda, società o associazione affidataria;
 - b. Con convenzione con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.;
 - c. Con affidamento a privati secondo procedure a evidenza pubblica.

Art. 20 – Scogliere artificiali e naturali.

1. Le strutture rocciose (scogliere, pennelli, ecc.) realizzate artificialmente a protezioni dalle azioni del mare a strutture ed aree sul tratto litoraneo di competenza non sono da considerarsi fruibili.
2. Sulle strutture rocciose artificiali non possono essere installati manufatti di alcun genere.
3. I tratti litoranei costituiti da scogliere naturali che per loro caratteristiche sono utilizzabili come area balneabile, effettivamente fruibili e/o abitualmente fruiti sono da considerarsi tratti di litorale balneabile libero.

Art. 21 – Specchi acquei.

1. Le acque antistanti i tratti litoranei del presente progetto sono destinate, entro ml. 200 dalla costa alla balneazione.
2. Negli specchi acquei antistanti le aree concedibili per finalità turistico ricreative può essere concessa, dietro presentazione di formale richiesta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale, l'installazione stagionale di gavitelli e corpi morti per il posizionamento di piattaforme di balneazione galleggianti e attrezzature ricreative connesse all'uso della concessione a terra.
3. L'immersione stagionale in mare di manufatti è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 109, comma 3 del D.lgs. n.152/2006 e alle indicazioni contenute nel Regolamento Regionale Regione Liguria n° 5 del 21 novembre 2011.
4. Nelle zone di specchio acqueo antistanti tratti di scogliera naturale classificata idonea alla balneazione, al fine di fornire un servizio libero e gratuito per la facilitazione dell'accesso al mare potranno essere installati, direttamente dal Comune e/o da soggetto concessionario di area a terra limitrofa, piattaforme di balneazione galleggianti e/o pontili galleggianti sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale.



TITOLO IV – Norme relative ai singoli archi costieri

Art. 22 – Fronte mare di Vesima - Crevari

	Tipologia uso fronte mare balneabile	metri	%
	Fronte mare complessivo	1750	
A	Fronte mare balneabile	884	100
B	Fronte mare in uso a stabilimenti balneari	159	18
C	Fronte mare in uso ad ass. sportive e ricreative	0	0
D	Fronte mare in uso a S.L.A.	34	4
E	Fronte mare libero	691	78

1. Il fronte mare di Vesima/Crevari comprende la costa a partire dal confine di ponente del Comune di Genova con il Comune di Arenzano, in località Lupara, fino al promontorio di Scoglio Nave e al confine con l'ambito demaniale di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Genova nei pressi del Rio Lavandè.

2. Allo scadere della validità degli atti di concessione in essere alla data di adozione del presente progetto, il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative, con particolare riferimento alla destinazione a stabilimento balneare, è consentito esclusivamente nelle zone indicate nel Progetto stesso.
3. Ogni intervento, anche di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulle strutture esistenti, dovrà perseguire le finalità, gli obiettivi e le indicazioni di cui al fascicolo Norme di Conformità – Livello Paesaggistico Puntuale del Piano Urbanistico Comunale vigente.
4. Le **SL** indicate dal presente progetto sono disciplinate dal precedente art. 18 e sono individuate:
 - a. **Spiaggia Libera Dopolavoro FF.SS.:** accesso libero e gratuito dalla via pubblica, non idoneo a soggetti disabili, attraverso la scalinata con ingresso a ponente del rio Lupara in Comune di Arenzano. Il percorso verso la spiaggia dovrà essere garantito a margine ed entro l'area su cui è possibile il rilascio di concessione per attività turistico-ricreativa. Al fine di potere migliorare la fruizione della spiaggia, sulla stessa è possibile il rilascio di concessione demaniale marittima per l'installazione di chiosco/bar stagionale, in posizione indicativamente rappresentata sulla tav. n. 1. Il chiosco, può essere corredato di tavolini e sedie posti su impalcato in legno, con possibilità di noleggio di massimo 5 ombrelloni e 10 sdraio/lettini. Il concessionario del chiosco avrà l'onere della pulizia della spiaggia libera entro un raggio di 25 metri dal chiosco/bar. Sul tratto di spiaggia indicativamente posta nella parte di levante con maggiore profondità, potrà, qualora si concretizzi la possibilità di realizzare un'accessibilità idonea anche a fruitori disabili anche attraverso il coinvolgimento convenzionato con soggetti privati, essere previsto il rilascio di concessione demaniale marittima per SLA con estensione di fronte mare complessivo pari a ml. 90.
 - b. **Spiaggia dell'Aguglia:** accesso libero e gratuito dalla via pubblica, non idoneo a soggetti disabili, attraverso scalinata in concessione al Comune. E' possibile accedere a questa spiaggia anche accompagnati da animali domestici ottemperando ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza e tutela del benessere animale e di quanto potrà essere prescritto. In ogni caso la presenza degli animali in spiaggia è disciplinata dalle seguenti prescrizioni generali:
 - potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e/o che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola comunque con le vaccinazioni;
 - i cani dovranno essere mantenuti, sia sulla spiaggia che nello specchio d'acqua antistante, al guinzaglio, non dovranno arrecare disturbo al vicinato, né manifestare aggressività verso gli altri soggetti presenti;
 - è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e femmine in periodo estrale;
 - eventuali deiezioni dovranno essere immediatamente rimosse, a cura dell'accompagnatore, che dovrà essere munito di apposita paletta/raccoglitore o altro strumento idoneo a raccogliere le deiezioni, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti;
 - gli animali non dovranno essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; il proprietario e/o l'accompagnatore sarà ritenuto responsabile del comportamento dell'animale
 Al fine di potere migliorare la fruizione della spiaggia, sulla stessa è possibile il rilascio di concessione demaniale marittima per l'installazione di chiosco/bar stagionale, in posizione indicativamente rappresentata sulla tav. n. 1, con possibilità di noleggio di massimo 5 ombrelloni e 10 sdraio/lettini. Il concessionario del chiosco avrà l'onere della pulizia della spiaggia libera entro un raggio di 25 metri dal chiosco/bar.
 - c. **Spiaggia Vesima di Ponente:** si intendono compresi i due tratti di spiaggia a levante e a ponente dell'area concedibile per stabilimento balneare. Il tratto di ponente, con fronte mare di circa ml. 82, ha accesso pubblico garantito, non idoneo a soggetti disabili, attraverso il passaggio di una modesta struttura concedibile per attività ricreativa e di servizio alla balneazione. Il tratto di levante con fronte mare di ca. ml. 42, è attraversato dalla foce del Rio Vesima ed è accessibile dalla pubblica via attraverso rampa gradonata. I manufatti esistenti a ridosso del muro di contenimento di via P. Rubens concedibili per attività ricreative, bar e ristorante garantistico la presenza di servizi gratuiti minimi da porsi in gestione

convenzionata a carico dei concessionari, a supporto della libera balneazione che dovranno essere: servizio doccia, servizio igienico, cabina spogliatoio.

- d. **Spiaggia Vesima di Levante:** ha un fronte mare di ca. ml. 74. Il tratto di arenile è stato oggetto di recente intervento di ripascimento strutturale che ha prodotto un significativo aumento di profondità. L'accessibilità pubblica alla spiaggia è garantita attraverso la rampa, idonea alla fruizione anche da parte di soggetti disabili, della SLA posta a ponente. La presenza di servizi gratuiti minimi a supporto della libera balneazione (servizio doccia, servizio igienico, cabina spogliatoio) saranno posti in gestione convenzionata a carico dei concessionari limitrofi.
- e. **Spiaggia Capo Marina Villa Azzurra:** L'accessibilità pubblica attraverso l'attuale percorso a scalinata esistente non è idonea a fruitori disabili.
- Al fine di potere migliorare la fruizione della spiaggia, sulla stessa è possibile il rilascio di concessione demaniale marittima per l'installazione di chiosco/bar stagionale, in posizione indicativamente rappresentata sulla tav. n. 1. Il chiosco, può essere corredato di tavolini e sedie posti su impalcato in legno. Il concessionario del chiosco avrà l'onere della pulizia della spiaggia libera entro un raggio di 25 metri dal chiosco/bar. La presenza di servizi gratuiti minimi a supporto della libera balneazione (servizio doccia, servizio igienico, cabina spogliatoio) sarà posta in gestione a carico dei concessionari. Qualora si concretizzi la possibilità di realizzare un'accessibilità idonea anche a fruitori disabili anche attraverso il coinvolgimento convenzionato con soggetti privati, può essere previsto il rilascio di concessione demaniale marittima per SLA con estensione di fronte mare complessivo non superiore al 50% del fronte mare balneabile.
5. Possono essere rilasciate, in base alle norme regionali in materia, concessioni per Spiaggia Libera Attrezzata (SLA), come disciplinate dal precedente art. 18, nelle aree indicate nel presente progetto ed in particolare:
- a. **SLA Vesima:** ha un fronte mare di ca. ml. 34. Sulla spiaggia potranno essere realizzate, a ridosso della rampa disabili posta a monte, strutture di facile rimozione necessarie alla SLA nei limiti previsti dal PUD Regionale su basamento in calcestruzzo e in conformità alle norme urbanistico / edilizie, paesistico/ambientali e strutturali vigenti. La spiaggia dovrà garantire la completa accessibilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare ai portatori di handicap. Il percorso di accesso pubblico dalla via P. Rubens è da considerarsi anche a servizio della spiaggia libera di levante.
6. Al fine di garantire la continuità ciclo pedonale del percorso esistente lungo il litorale si prevede un intervento pubblico di progettazione e realizzazione del recupero del tracciato dell'ex SS Aurelia in corrispondenza della Galleria Tortuga.

Art. 23 – Punta Vagno/San Giuliano

	<i>Tipologia uso fronte mare balneabile</i>	<i>metri</i>	<i>%</i>
	Fronte mare complessivo	1170	
A	Fronte mare balneabile	842	100
B	Fronte mare in uso a stabilimenti balneari	496	59
C	Fronte mare in consegna ad altri organi/enti	54	6
D	Fronte mare in uso a S.L.A.	55	6
E	Fronte mare libero	237	29

	<i>Fronte mare per attività balneare ed elioterapica libera con accesso al mare</i>	166	
--	---	-----	--

1. Il fronte mare di Punta Vagno/San Giuliano comprende il tratto di costa a partire dal confine con l'ambito demaniale di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Genova nei pressi del depuratore comunale di Punta Vagno e la spiaggia di San Giuliano.
2. Allo scadere della validità degli atti di concessione in essere alla data di adozione del presente progetto, il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative, con particolare riferimento alla destinazione a stabilimento balneare, è consentito esclusivamente nelle zone indicate nello Progetto stesso.
3. Ogni intervento, anche di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulle strutture esistenti, dovrà perseguire le finalità, gli obiettivi e le indicazioni di cui al fascicolo Norme di Conformità – Livello Paesaggistico Puntuale del Piano Urbanistico Comunale vigente.
4. L'area ricompresa tra la linea di confine demaniale e la linea a tratteggio blu riportata sull'elaborato di progetto Tav. n. 2 rappresenta la fascia su cui insistono edifici e opere di difficile rimozione per lo più di proprietà dello Stato. Per tale ambito si prevede una sostanziale riqualificazione che dovrà essere ottenuta tramite interventi di complessiva ristrutturazione che potrà prevedere, espletata la necessaria istruttoria e ottenuto il vincolante nullaosta da parte dell'ente proprietario, anche la demolizione e ricostruzione secondo i criteri e prescrizioni contenuti nel Fascicolo Norme di Conformità - Livello Paesaggistico Puntuale del PUC;
5. L'area ricompresa tra la linea a tratteggio blu e la linea a tratteggio rosso riportata sull'elaborato di progetto Tav. n. 2 rappresenta la fascia per la collocazione delle attrezzature balneari, sportive e cabine. Deve essere destinata alle attrezzature sportive all'aperto, prive di coperture anche temporanee, privilegiando attività legate alla balneazione a agli sport marini e acquatici. In tale fascia potranno essere collocate le cabine realizzate preferibilmente in legno tinteggiato, disposte in file regolari. Sarà consentito l'uso di canniccio per il riparo dal sole. Secondo un disegno unitario, potrà essere realizzata la recinzione verso mare su un allineamento continuo senza scarti tra gli stabilimenti. Analogamente potranno essere collocate lungo la linea del tratteggio rosso, nel periodo al di fuori della stagione balneare, paratie removibili a protezione dagli eventi meteo marini secondo un disegno unitario e con tipologia di installazione uniforme per tutto l'arco costiero, su un allineamento continuo senza scarti tra le aree in concessione.
6. L'area ricompresa tra la linea a tratteggio rosso e la linea a tratteggio magenta, che interessa la parte dell'arco costiero con maggiore profondità, è destinata all'allestimento stagionale degli stabilimenti balneari. Su tale area è possibile la collocazione di elementi facilmente removibili per cabine realizzate e disposte come al precedente p.to 5 e delimitazioni tra gli stabilimenti balneari. Al di fuori della stagione balneare tale fascia deve essere resa libera alla pubblica fruizione da qualunque tipo di struttura e/o arredo. La presente prescrizione vale anche per la fascia compresa la linea a tratteggio blu e la linea a tratteggio rossa in quei tratti di arco costiero di minore profondità.
7. L'area ricompresa tra la linea a tratteggio magenta, ove presente, o la linea a tratteggio rossa e la linea di battigia deve essere sempre mantenuta libera da qualunque struttura e deve essere sempre garantita la percorribilità parallela del litorale, senza ostacoli, ed è unicamente ammessa l'installazione solo estiva di ombrelloni e sdraio fatta salva la fascia di libero transito lungo la battigia.
8. **Attività Balneari Ricreative:** tali aree, previste dal progetto, potranno essere concesse unicamente per attività annuali di tipo ricreativo quali ristoro, sport, intrattenimento danzante, elioterapia nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia, diverse dallo stabilimento balneare.
9. **Tetti verdi:** le coperture dei manufatti degli stabilimenti balneari e attività balneari ricreative che nel periodo al di fuori della stagione balneare svolgono attività elioterapica, facilmente accessibili dalla via

pubblica, e verificata l'idoneità statica, saranno al di fuori della stagione balneare utilizzate come belvedere e aree di sosta pubblica.

10. **Ambito complesso di riqualificazione R1:** la previsione di concessione per stabilimento balneare deve essere integrata in un progetto unitario che costituirà condizione di partecipazione al bando di gara per la riassegnazione allo scadere dell'attuale titolo concessorio in corso di validità, che ricomprenda la copertura del depuratore di Punta Vagno e le proprietà comunali poste a monte del confine demaniale. In tale progetto unitario che potrà coinvolgere soggetti pubblici e privati dovranno essere prioritariamente salvaguardati i seguenti obiettivi:
- Rifunionalizzazione all'uso pubblico della copertura del depuratore;
 - Realizzazione di un percorso pubblico idoneo a soggetti disabili di accesso alla spiaggia e funzionale al raggiungimento e percorribilità della battigia;
 - La realizzazione di un percorso accessibile ed idoneo per le persone disabili anche con l'utilizzo di impianti meccanici che da C.so Italia consenta il raggiungimento sia dello stabilimento balneare sia della spiaggia libera attrezzata adiacente.
11. **Ambito complesso di riqualificazione R2:** l'ambito è caratterizzato dalla maggiore concentrazione di edifici ed opere in c.a.. Allo scadere degli atti concessori in corso di validità il bando per la riassegnazione per concessioni demaniali marittime per stabilimento balneare e attività ricreative prediligerà soggetti consorziati che dovranno redigere un progetto unitario finalizzato al raggiungimento dei seguenti prioritari obiettivi:
- L'individuazione di aree per spiaggia libera e libera attrezzata anche in posizione diversa da quanto indicato sulla Tav. n. 2 del presente progetto con fronte mare non frammentato ed estensione comunque non inferiore al 35% del fronte mare balneabile ricompreso nel perimetro dell'ambito;
 - La progettazione degli accessi pubblici alla spiaggia libera e libera attrezzata;
 - L'eliminazione delle opere in c.a. interessate dal battente dell'onda di mareggiata;
 - La ristrutturazione dei fabbricati esistenti nei limiti, criteri e prescrizioni contenuti nel Fascicolo Norme di Conformità - Livello Paesaggistico Puntuale del PUC;
12. Le SL indicate dal presente progetto sono disciplinate dal precedente art. 18 e sono individuate:
- Spiaggia Libera San Nazaro:** si prevede la realizzazione di un accesso libero e gratuito a partire da C.so Italia. Le strutture di facile rimozione poste a monte dovranno essere rimosse. E' consentito il mantenimento di moduli cabine da porre a servizio della spiaggia libera. La SL ricomprende anche l'area cementata attualmente in concessione allo stabilimento balneare Capomarina.
 - Spiaggia Libera "La Marinetta":** accesso libero e gratuito dalla via pubblica, idoneo a soggetti disabili, attraverso via Al Forte di San Giuliano con possibilità di parcheggio pubblico in area posta al di sotto delle arcate di Corso Italia. L'area non è stata ricompresa nel computo del fronte mare balneabile perché interessata da scogliera di protezione la cui realizzazione è contestuale alle opere relative al canale scolmatore del Rio Fereggiano. L'accesso al mare è garantito a levante e a ponente del fronte di scogliera. La zona tra la spiaggia ed il parcheggio pubblico è destinata a verde pubblico. Dovrà essere garantita la presenza di servizi gratuiti minimi a supporto della libera balneazione (servizio doccia, servizio igienico, cabina spogliatoio) in gestione diretta al Comune o sua partecipata.
 - Spiaggia Libera di C.so Italia:** si prevede la realizzazione di due nuovi accessi pubblici alla battigia: il primo di iniziativa pubblica direttamente da C.so Italia consente l'accesso al tratto di SL con sviluppo di ca. ml. 92 di fronte; il secondo da realizzarsi a carico dei titolari delle concessioni confinanti consente l'accesso al tratto di SL con sviluppo di ca. ml. 25.
 - Spiaggia Libera San Giuliano:** ha un fronte mare di ca ml. 56. A confine di via Lungomare Lombardo sono presenti strutture in muratura che dovranno essere oggetto di demolizione e di eventuale ricostruzione in conformità alle norme urbanistico/ edilizie , paesistico/ambientali e strutturali vigenti. Tali strutture potranno essere utilizzate per le attrezzature a servizio della SL (spogliatoi e servizi igienici) L'accessibilità attraverso

via Lungomare Lombardo dovrà essere idonea alle persone disabili e la spiaggia dovrà essere accessibile e fruibile dagli stessi.

5. Nelle aree indicate nel presente progetto possono essere rilasciate, in base alle norme regionali in materia, concessioni per Spiaggia Libera Attrezzata (SLA), come disciplinate dal precedente art. 19, ed in particolare:
- SLA San Nazaro:** ha un fronte mare di ca. ml. 55 e comprende anche la superficie del molo di levante. A monte della spiaggia sono attualmente presenti volumi attualmente utilizzati come cabine spogliatoio. Tali strutture possono essere oggetto di intervento di ristrutturazione e adeguamento complessivo in conformità alle norme urbanistico/ edilizie , paesistico/ambientali e strutturali vigenti e, potranno essere utilizzate come volumetrie a servizio della SLA accessibile anche da parte di fruitori disabili. L'accessibilità alla spiaggia dove essere garantita con la realizzazione del nuovo percorso che passa al di sopra della copertura del depuratore di Punta Vagno.

Art. 24 – Lido / Motonautica

	Tipologia uso fronte mare balneabile	metri	%
	Fronte mare complessivo	670	
A	Fronte mare balneabile	307	100
B	Fronte mare in uso a stabilimenti balneari	167	54
C	Fronte mare in uso ad ass. sportive e ricreative	0	0
D	Fronte mare in uso a S.L.A.	0	0
E	Fronte mare libero	140	46

- Il fronte mare di Lido/Motonautica comprende il tratto di costa a partire dal confine con l'ambito della SL San Giuliano fino alla chiesa di Boccadasse.
- Allo scadere della validità degli atti di concessione in essere alla data di adozione del presente progetto, il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative, con particolare riferimento alla destinazione a stabilimento balneare, è consentito esclusivamente nelle zone indicate nel Progetto stesso.
- Ogni intervento, anche di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulle strutture esistenti, dovrà perseguire le finalità, gli obiettivi e le indicazioni di cui al fascicolo Norme di Conformità – Livello Paesaggistico Puntuale del Piano Urbanistico Comunale vigente.
- L'area ricompresa tra la linea di confine demaniale e la linea a tratteggio rosso è destinata all'allestimento stagionale degli stabilimenti balneari. Su tale area è possibile la collocazione di elementi facilmente removibili per cabine e delimitazioni tra gli stabilimenti balneari. Al di fuori della stagione balneare tale fascia deve essere resa libera alla pubblica fruizione da qualunque tipo di struttura e/o arredo.
- L'area ricompresa tra la linea a tratteggio rosso e la linea di battigia deve essere sempre mantenuta libera da qualunque struttura e deve essere sempre garantita la percorribilità parallela del litorale, senza ostacoli, ed è unicamente ammessa l'installazione solo estiva di ombrelloni e sdraio.
- L'area di molo a confine con la zona di San Giuliano e le volumetrie esistenti a monte possono essere unicamente concesse per attività sportive e la sosta di piccole imbarcazioni a vela. Il rilascio della concessione è subordinato alla redazione di progetto di riqualificazione complessiva che comprenda molo e volumetrie, la fornitura e gestione dei servizi a supporto della libera balneazione della spiaggia

accessibile a soggetti disabili posta a levante nonché la fornitura e gestione dei servizi di supporto alla nautica a vela per soggetti disabili prevista nella porzione di spiaggia immediatamente a levante del molo del Rio del Parroco.

7. Le SL indicate dal presente progetto sono disciplinate dal precedente art. 18 e sono individuate:
- a. **Spiaggia Libera "Lido"**: accesso libero e gratuito dalla via pubblica di C.so Italia, attrezzata per la completa accessibilità da parte di soggetti disabili. Tale percorso carrabile potrà essere utilizzato, previa autorizzazione, da mezzi impegnati per le opere di ripascimento costiero. La porzione di spiaggia limitrofa dovrà essere attrezzata per garantire la possibilità di svolgere l'attività nautica sportiva anche a soggetti disabili.

Art. 25 – Boccadasse/ Vernazzola

	Tipologia uso fronte mare balneabile	metri	%
	Fronte mare complessivo	780	
A	Fronte mare balneabile	187	100
B	Fronte mare in uso a stabilimenti balneari	17	9
C	Fronte mare in uso ad ass. sportive e ricreative	34	18
D	Fronte mare in uso a S.L.A.	0	0
E	Fronte mare libero	136	73

- L'arco costiero si estende dal promontorio di Boccadasse fino al depuratore di Sturla e comprende il litorale di Boccadasse, il promontorio di Capo S.Chiera e il litorale di Vernazzola.
- Allo scadere della validità degli atti di concessione in essere alla data di adozione del presente progetto, il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative, con particolare riferimento alla destinazione a stabilimento balneare, è consentito esclusivamente nelle zone indicate nello Progetto stesso.
- Ambiti Z1 e Z2 di valorizzazione e recupero attività a vocazione marinara.** La perimetrazione delle due zone Z1 e Z2 è soggetta al prioritario obiettivo di conservazione e qualificazione degli antichi borghi marinari. Allo scadere degli attuali atti tali zone possono essere affidate in tutto o in parte in concessione al Comune che conformemente al vigente regolamento di Gestione del Demanio Marittimo, ai sensi dell'art. 45bis del cod. nav., può affidare a sua volta la gestione delle attività ivi previste previa approvazione, da parte della Giunta Comunale, di specifici progetti unitari conformi a quanto indicato dalle Norme di Conformità – Livello Paesaggistico Puntuale del PUC vigente, di valorizzazione e di recupero alla pubblica fruibilità.
- La copertura del Depuratore esistente potrà essere interessata da una sostanziale riqualificazione con l'inserimento di attività pubbliche e private connesse alla fruizione del mare. Sulla copertura, verificata la conformità statica, potrà essere inserita una struttura dedicata all'attività formativa nel campo degli sport nautici. Sono consentite occupazioni temporanee per attività pubbliche legate a manifestazioni ed eventi occasionali patrocinati dal Municipio di competenza.
- Le SL indicate dal presente progetto sono disciplinate dal precedente art. 18 e sono individuate:
 - Spiaggia Libera Boccadasse:** deve essere mantenuta libera da qualunque tipo di struttura removibile quali ombrelloni e lettini anche di tipo privato. E' consentita l'installazione delle attrezzature per la risalita dal mare delle piccole imbarcazioni dedicate alla pesca professionale da realizzarsi con singole traversine di legno secondo le prescrizioni di cui alle norme di conformità citate.
 - Spiaggia Libera Vernazzola di Levante e di Ponente:** al fine di garantire la piena accessibilità è consentita la concessione esclusivamente all'ente pubblico, ferma restando la possibilità da parte dello stesso di

avvalersi delle facoltà di cui all'art. 45bis del Codice della Navigazione, di una porzione di spiaggia da dimensionarsi in funzione di concreta proposta progettuale per l'installazione di strutture di facile rimozione a supporto della balneazione a favore di soggetti disabili. Il progetto dovrà prevedere le seguenti dotazioni minime: rampe di accesso segnalate alla zona spiaggia dalla via pubblica; zona adeguata per la sosta e il movimento dei soggetti disabili nella zona di spiaggia dedicata; passatoie e/o sistemi atti a garantire l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte delle persone disabili. Le installazioni previste per detto scopo dovranno essere in ogni caso oggetto di specifico progetto conforme ai regolamenti e piani vigenti.

Art. 26 – Fronte mare di Sturla

	Tipologia uso fronte mare balneabile	metri	%
	Fronte mare complessivo	733	
A	Fronte mare balneabile	539	100
B	Fronte mare in uso a stabilimenti balneari	146	27
C	Fronte mare in uso ad ass. sportive e ricreative	186	34
D	Fronte mare in uso a S.L.A.	0	0
E	Fronte mare libero	207	39

- L'arco costiero comprende il litorale e le case del borgo storico di Sturla e si estende alla zona in prossimità del Gaslini.
- Allo scadere della validità degli atti di concessione in essere alla data di adozione del presente progetto, il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative, con particolare riferimento alla destinazione a stabilimento balneare, è consentito esclusivamente nelle zone indicate nello Progetto stesso.
- La copertura dei fabbricati che insistono in ambito demaniale marittimo, facilmente accessibili dalla via pubblica e verificata l'idoneità strutturale dei solai di calpestio, saranno adibiti a belvedere pubblico attribuendo al concessionario dell'edificio di cui fanno parte l'onere della sorveglianza e della pulizia.
- L'accessibilità pubblica all'arenile del tratto di via V Maggio deve essere garantita da percorso che passa attraverso le aree concedibili per stabilimento balneare. I concessionari interessati dovranno affiggere idonea cartellonistica sulla quale deve essere chiaramente riportata la dicitura: **"Accesso libero e gratuito alla battigia anche ai fini della balneazione"**.
- Le SL indicate dal presente progetto sono disciplinate dal precedente art. 18 e sono individuate:
 - Spiaggia Libera Sturla – V Maggio:** deve essere mantenuta libera da qualunque tipo di struttura removibile. Sul tratto a ponente della foce del torrente Sturla in prossimità dell'accesso idoneo a disabili potranno essere installate strutture a supporto della balneazione e dell'effettiva possibilità di accesso al mare anche da parte di fruitori portatori di handicap. L'occupazione demaniale per l'installazione di tali strutture sarà regolata con specifico atto di concessione che potrà interessare anche i soggetti concessionari delle aree per attività turistico e ricreativa poste a monte. Nel tratto di arenile più prossimo alla sponda destra della foce del torrente Sturla potrà essere allestita una spiaggia accessibile anche da parte di fruitori accompagnati da animali domestici con le prescrizioni generali contenute nel precedente art. 22, p.to 4, lettera b). In questa porzione di spiaggia è consentita la possibilità di rilasciare specifiche autorizzazioni, ad associazioni, senza finalità di lucro, impegnate nell'addestramento di unità cinofile per il salvataggio della vita umana in mare.

Art. 27 – Litorale Quarto Quinto

	<i>Tipologia uso fronte mare balneabile</i>	<i>metri</i>	<i>%</i>
	Fronte mare complessivo	2147	
A	Fronte mare balneabile	1450	100
B	Fronte mare in uso a stabilimenti balneari	476	33
C	Fronte mare in uso ad ass. sportive e ricreative	97	7
D	Fronte mare in uso a S.L.A.	173	12
E	Fronte mare libero	704	48

- Arco costiero che si estende dal promontorio in prossimità dell'Istituto Gaslini fino al promontorio di S. Erasmo.
- Allo scadere della validità degli atti di concessione in essere alla data di adozione del presente progetto, il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative, con particolare riferimento alla destinazione a stabilimento balneare, è consentito esclusivamente nelle zone indicate nello Progetto stesso.
- I concessionari di aree demaniali marittime attraverso le quali il presente progetto prevede l'accessibilità pubblica garantita alla battigia anche ai fini della balneazione dovranno affiggere idonea cartellonistica sulla quale deve essere chiaramente riportata la dicitura: **"Accesso libero e gratuito alla battigia"**.
- Oltre ai tratti di litorale balneabile libero il presente progetto individua le SL disciplinate dal precedente art. 18 che sono:
 - Spiaggia Libera Monumento:** Comprende sia la fascia costiera di battigia che le aree a verde sui terrazzamenti del complesso monumentale di Quarto dei Mille. Tutte dette aree devono essere mantenute libere da qualunque tipo di struttura removibile quale ombrelloni e sdraio anche di tipo privato fatta salva la possibilità per i gestori/concessionari del punto di ristoro facente parte del complesso di attrezzare le aree esterne strettamente di pertinenza dell'attività commerciale con tavolini e sistemi di ombreggiamento. Nel tratto di levante a confine dell'area concedibile per stabilimento balneare devono essere rimossi gli attuali elementi di recinzione e garantito il passaggio per la percorribilità continua della battigia.
 - Spiaggia Libera Priaruggia – Capo San Rocco:** questo tratto di spiaggia è ricompreso della perimetrazione della zona Z3. Gli interventi di riqualificazione e conservazione delle caratteristiche di borgo marinaro dovranno prevedere un arretramento e risistemazione complessiva delle aree per lo stazionamento delle imbarcazioni in un equilibrato rapporto tra area libera ed aree di stallo.
 - Spiaggia Libera Quarto:** deve essere mantenuta libera da qualunque tipo di struttura removibile.
 - Spiaggia Libera Dep. Quinto:** deve essere mantenuta libera da qualunque tipo di struttura removibile.
 - Spiaggia Libera Dog Beach Quinto:** a levante del depuratore di Quinto è previsto il mantenimento di un tratto di arenile a spiaggia libera accessibile anche da parte di fruitori accompagnati da animali domestici con le prescrizioni generali contenute nel precedente art. 22, p.to 4, lettera b). L'accesso pubblico al tratto di arenile avviene attraverso la copertura ad uso pubblico del Depuratore. E' prevista la realizzazione di uno scalo di alaggio pubblico. Nell'area di pertinenza del Depuratore di Quinto potranno essere individuati, se non in contrasto con le attività del depuratore stesso e previo nullaosta dei gestori dell'impianto, stalli per piccole imbarcazioni da affidarsi ad associazioni mediante gare ad evidenza pubblica a cui sarà demandato l'onere di controllo e manutenzione della spiaggia limitrofa e dello scalo di alaggio.
- Spiaggia Libera Bagnara:** deve essere mantenuta libera da qualunque tipo di struttura removibile.

- Nelle aree indicate nel presente progetto possono essere rilasciate, in base alle norme regionali in materia, concessioni per Spiaggia Libera Attrezzata (SLA), come disciplinate dal precedente art. 19, ed in particolare:
 - SLA Monumento:** ha un fronte mare di ca. ml. 78 e comprende anche la superficie del molo di ponente posto a confine dell'area concedibile per stabilimento balneare. A monte della spiaggia è presente un terrazzamento con soprastanti strutture (cabine e servizi igienici). Tali strutture possono essere oggetto di intervento di ristrutturazione e adeguamento complessivo in conformità alle norme urbanistico/ edilizie , paesistico/ambientali e strutturali vigenti e, potranno essere utilizzate come volumetrie a servizio della SLA. E' prevista la realizzazione di una nuova accessibilità pubblica. Considerato il dislivello tra la strada pubblica e la quota dell'arenile il superamento delle barriere architettoniche finalizzato a garantire l'accessibilità anche da parte di fruitori disabili potrà prevedere l'inserimento di idonei impianti meccanici da realizzarsi anche in forma convenzionata con i concessionari limitrofi.
 - SLA Quarto:** ha un fronte mare di ca. ml. 95. Le strutture di difficile rimozione poste a monte attualmente utilizzate come cabine balneari potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione e riqualificazione e adibite come volumetrie di servizio alla SLA. Tutte le strutture di facile rimozione andranno rimosse allo scadere degli attuali rapporti concessori. Al fine di rinaturalizzare il profilo costiero dovranno essere demolite tutte le strutture poste perpendicolarmente alla linea di battigia almeno a livello spiaggia. E' prevista la realizzazione della nuova accessibilità pubblica da via Quarto.
- Ambito Z3 di valorizzazione e recupero attività a vocazione marinara.** L'area posta all'interno della perimetrazione è soggetta al prioritario obiettivo di conservazione e qualificazione degli antichi borghi marinari. Allo scadere degli attuali atti tale zona può essere affidata in tutto o in parte in concessione al Comune che conformemente al vigente regolamento di Gestione del Demanio Marittimo, ai sensi dell'art. 45bis del cod. nav., può affidare a sua volta la gestione delle attività ivi previste previa approvazione, da parte della Giunta Comunale, di specifici progetti unitari conformi a quanto indicato dalle Norme di Conformità – Livello Paesaggistico Puntuale del PUC vigente, di valorizzazione e di recupero alla pubblica fruibilità.

Art. 28 – Fronte Mare Quinto Porticciolo di Nervi

	<i>Tipologia uso fronte mare balneabile</i>	<i>metri</i>	<i>%</i>
	Fronte mare complessivo	1400	
A	Fronte mare balneabile	399	100
B	Fronte mare in uso a stabilimenti balneari	0	0
C	Fronte mare in uso ad ass. sportive e ricreative	0	0
D	Fronte mare in uso a S.L.A.	0	0
E	Fronte mare libero	399	100

- L'arco costiero si estende dal promontorio di S. Erasmo fino alla baia del Porticciolo di Nervi.
- Allo scadere della validità degli atti di concessione in essere alla data di adozione del presente progetto, il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative e sportive/associative è consentito esclusivamente nelle zone indicate nello Progetto stesso.
- Oltre ai tratti di litorale balneabile libero il presente progetto individua le SL disciplinate dal precedente art. 18 che sono:

- a. **Spiaggia Libera Scalo Quinto:** il tratto di spiaggia antistante l'area destinata alla sosta piccole imbarcazioni deve essere mantenuto libero da qualunque tipo di struttura removibile quali ombrelloni e lettini anche di tipo privato. Sulla spiaggia, nella zona indicata dal presente progetto, possono sostare piccole imbarcazioni connesse all'attività associativa/sportiva concedibile nel sito secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Gestione del Demanio Marittimo.
- b. **Spiaggia Libera Murcarolo:** deve essere mantenuta libera da qualunque tipo di struttura removibile anche stagionale.
- c. **Spiaggia Libera di Caprafico:** deve essere mantenuta libera da qualunque tipo di struttura removibile anche di tipo stagionale.
4. **Ambito Z4 di valorizzazione e recupero attività a vocazione marinara.** L'area posta all'interno della perimetrazione è soggetta al prioritario obiettivo di conservazione e qualificazione degli antichi borghi marinari. La zona può essere affidata in tutto o in parte in concessione al Comune che conformemente al vigente regolamento di Gestione del Demanio Marittimo, ai sensi dell'art. 45bis del cod. nav., può affidare a sua volta la gestione delle attività ivi previste previa approvazione, da parte della Giunta Comunale, di specifici progetti unitari conformi a quanto indicato e prescritto dalle Norme di Conformità – Livello Paesaggistico Puntuale del PUC vigente, di valorizzazione di recupero alla pubblica fruibilità.
5. **Ambito complesso di riqualificazione R3:** l'ambito ricomprende le aree del Porticciolo di Nervi che ricadono in zona demaniale marittima. Il presente progetto rimanda integralmente alle previsioni del Puc Vigente ed in particolare a quanto indicato e prescritto dalle Norme di Conformità – Livello Paesaggistico Puntuale. Considerata l'elevata valenza pubblica del sito l'attuale destinazione d'uso del piazzale a rimessaggio imbarcazioni viene confermata fino alla definizione di un nuovo assetto che potrà prevederle, a seguito della necessità di reperimento di maggiore spazio da destinarsi a piazza pubblica e/o verde, un ridimensionamento in diminuzione. Si conferma il mantenimento dell'impianto natatorio.

Per quanto attiene allo svolgimento delle attività nautiche all'interno del porticciolo, classificato Porto di Rilevanza Economica Regionale ed Interregionale di Categoria II – Classe III " dal Piano Territoriale della Costa, in recepimento della proposta di classificazione inviata con nota n. 5202593 del 2 luglio 1996 dal Ministero dei trasporti e della Navigazione, le stesse sono regolate dalle Linee Guida Di Utilizzo del Porticciolo di Nervi approvate dal Comune di Genova.

Le indicazioni generali sono:

- a. Le funzioni portuali previste sono: servizio passeggeri di imbarco e sbarco motonavi in transito lungo la rotta per il Tigullio; peschereccia; turistica; diporto;
- b. E' consentito l'ormeggio a gavitello per imbarcazioni nella zona di specchio acqueo indicata a tratteggio con le lettere **Od**.
- c. Gli ormeggi a gavitello dovranno essere disposti in corsie perpendicolari al ciglio di banchina.
- d. Tra una fila di ormeggio e l'altra dovrà essere mantenuto un corridoio di transito di larghezza non inferiore a m. 3.
- e. In caso di condizioni meteorologiche avverse o di avaria dell'imbarcazione è consentito l'attracco alla banchina con ormeggio agli anelli posti in corrispondenza dei corridoi di transito a soggetti non preventivamente autorizzati, per il tempo necessario al superamento dell'emergenza, ma non oltre le 72 ore.
- f. La banchina dovrà essere mantenuta sempre libera e funzionale alle operazioni di imbarco e sbarco.
- g. La zona di specchio acqueo indicata con le lettere **Op** è destinata all'ormeggio di unità destinate alla pesca professionale.
- h. La porzione di piazzale parallela alla banchina e di larghezza non inferiore a ml. 3 dovrà essere mantenuta libera per le operazioni di varo delle unità e per il transito delle stesse da e verso lo scalo di alaggio pubblico.

- i. In questa fascia è prevista la possibilità di usare anche mezzi meccanici per il trasporto delle imbarcazioni da e verso l'area di carenaggio indicata con la lettera **Ac** sulla quale non potranno sostare più di due imbarcazioni per volta per piccoli lavori manutentivi.
- j. Il percorso posto sulla diga è destinato unicamente a percorso pedonale e al movimento dei passeggeri da e verso il punto di imbarco/sbarco di ormeggio (lettera **A**) delle motonavi in transito preventivamente autorizzate allo svolgimento del servizio che potranno attraccare per il tempo strettamente necessario per dette operazioni.
- k. In tutto lo specchio acqueo del porticciolo è vietata la balneazione.
- l. Nello specchio acqueo ed in particolare nella zona in prossimità della foce del torrente Nervi è consentito, previa autorizzazione, l'attività sportiva canoistica;
- m. In tutta l'area del porticciolo è vietato il deposito di sostanze infiammabili e o esplosive;
- n. Ai fini della verifica e del rispetto delle norme di sicurezza i concessionari degli ormeggi in acqua e stalli a terra dovranno in forma consorziata:
- prevedere la nomina di un responsabile per la sicurezza;
 - Redigere in forma unitaria un piano di emergenza, di evacuazione e di messa in atto delle procedure di sicurezza;
 - Installare e mantenere sull'area le dotazioni minime di sicurezza e controllo quali sistemi antincendio di spegnimento, sistemi sonori e visivi di allertamento, segnaletica e avvisi.
- o. I soggetti che svolgono attività professionali sono tenuti a comunicare al Comune l'eventuale adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 29 – Passeggiata di Nervi Capolungo

	<i>Tipologia uso fronte mare balneabile</i>	<i>metri</i>	<i>%</i>
	Fronte mare complessivo	2100	
A	Fronte mare balneabile	704	100
B	Fronte mare in uso a stabilimenti balneari	248	35
C	Fronte mare in uso ad ass. sportive e ricreative	0	0
D	Fronte mare in uso a S.L.A.	0	0
E	Fronte mare libero	456	65

1. L'arco costiero si estende dal porticciolo di Nervi fino al confine del Comune di Genova con il Comune di Bogliasco, per una lunghezza di circa 2 Km, e comprende il sistema delle ville della costa di Nervi fino a Capolungo.
2. Allo scadere della validità degli atti di concessione in essere alla data di adozione del presente progetto, il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative, stabilimento balneare e sportive/associeative è consentito esclusivamente nelle zone indicate nello Progetto stesso.
3. Oltre ai tratti di litorale balneabile libero il presente progetto individua le SL disciplinate dal precedente art. 18 che sono:
 - a. **Spiaggia Libera Scalo Quinto:** tutto il tratto di fronte balneabile, sia su scogliera che su arenile, deve essere mantenuto libero da qualunque tipo di struttura removibile quali ombrelloni e lettini anche di tipo privato. Sulla spiaggia, nella zona indicata dal presente progetto, possono sostare piccole imbarcazioni

connesse all'attività associativa/sportiva concedibile nel sito secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Gestione del Demanio Marittimo.

4. **Ambito Z5 di valorizzazione e recupero attività a vocazione marinara.** L'area posta all'interno della perimetrazione è soggetta al prioritario obiettivo di conservazione e qualificazione degli antichi borghi marinari. La zona può essere affidata in tutto o in parte in concessione al Comune che conformemente al vigente regolamento di Gestione del Demanio Marittimo, ai sensi dell'art. 45bis del cod. nav., può affidare a sua volta la gestione delle attività ivi previste previa approvazione, da parte della Giunta Comunale, di specifici progetti unitari conformi a quanto indicato e prescritto dalle Norme di Conformità – Livello Paesaggistico Puntuale del PUC vigente, di valorizzazione di recupero alla pubblica fruibilità.



TITOLO V – Norme finali e allegati

Art. 30 – Verifica uso fronte mare balneabile

1. Con riferimento alle prescrizioni indicate all'art. 11bis della Legge Regionale 13/1999 il presente progetto garantisce le seguenti percentuali di aree balneabili libere e libere attrezzate:

PERCENTUALE LITORALE BALNEABILE LIBERO SUDDIVISA PER MUNICIPI										
MUNICIPIO	Fronte mare complessivo	Fronte mare balneabile	Utilizzato da stabilimenti balneari	% di B	Utilizzato da SLA	% di B	Utilizzato da Ass. Sport e ricr.	% di B	Fronte mare libero	% di B
PROGETTO	A	B	C		D		E		F	
VII PONENTE			6%					78%		
Fronte mare Vesima Crevari	1750	884	139	15,72	54	6,11	0	0,00	691	78,17
VIII MEDIO LEVANTE			5%					35%		
Punta Vagno San Giuliano	1170	842	550	65,32	55	6,53	0	0,00	237	28,15
Lido Motonautica	670	307	167	54,40	0	0,00	0	0,00	140	45,60
Boccadasse Vernazzola (parte)	309	35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	100,00
IX LEVANTE			5%					58%		
Boccadasse Vernazzola (parte)	471	152	17	11,18	0	0,00	34	22,37	101	66,45
Fronte mare di Sturla	733	539	146	27,09	0	0,00	186	34,51	207	38,40
Litorale Quarto Quinto	2147	1450	476	32,83	173	11,93	97	6,69	704	48,55
Fronte Mare Quinto Porticciolo di Nervi	1400	399	0	0,00	0	0,00	0	0,00	399	100,00
Passeggiata di Nervi Capolungo	2100	704	248	35,23	0	0,00	0	0,00	456	64,77
TOTALE PROGETTO	10750	5312	1743	32,81	282	5,31	317	5,97	2970	55,91

Art. 31 – Norme finali e allegati

1. Costituisce parte integrante del presente progetto la seguente documentazione che individua le aree demaniali marittime di competenza gestionale del Comune di Genova e la previsione degli usi consentiti sulle stesse.
2. Il progetto di compone dei seguenti elaborati:
- TAV. 1 – ARCO COSTIERO VESIMA/CREVARI – Carta dell'Uso – Progetto
 - TAV. 2 – ARCO COSTIERO SAN GIULIANO/MOTONAUTICA/BOCCADASSE – Carta dell'Uso – Progetto
 - TAV. 3 – ARCO COSTIERO VERNAZZOLA/QUARTO QUINTO – Carta dell'Uso – Progetto
 - TAV. 4 – ARCO COSTIERO QUINTO PORTICCIOLO DI NERVI – Carta dell'Uso – Progetto
 - TAV. 5 – ARCO COSTIERO PORTICCIOLO DI NERVI /CAPOLUNGO – Carta dell'Uso – Progetto

ALLEGATO 1 – Cartellonistica tipo

Regione: Liguria

Comune: Genova

Municipio: Levante

Area di balneazione: SPIAGGIA VERNAZZOLA accessi 1-2-3
 da: PUNTA MOLO VERNAZZOLA [8.979698] [44.390595] a: CIV. 4 VIA VERNAZZOLA [8.980263] [44.391360]
 Punto di monitoraggio [T007010025015] [8.979684] [44.391112]

DESCRIZIONE DELL'AREA
 L'area di balneazione si estende per circa 159 mt lungo il litorale di Genova, iniziando in corrispondenza della punta del molo di Vernazzola e finendo presso il civico 4 di via Vernazzola.
 Spiaggia a granulometria grossolana all'interno di una piccola insenatura, a ridosso dell'insediamento urbano di Genova Sturla
 Spiaggia prevalentemente ghiaiosa.

INFORMAZIONI:
 Per informazioni tecniche e normative consultare i siti internet ARPAL e/o Ministero della Salute:
www.arpal.gov.it
www.portaleacque.salute.gov.it
 Per informazioni su disciplina delle attività balneari e regolamento di spiagge nel Comune di Genova consultare:
www.comune.genova.it

AUTORITA' COMPETENTI:
 COMUNE DI GENOVA:
 Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9, Tel. 010557111 - www.comune.genova.it
 ASL 3:
 Via Bortani 4, Tel. 01084911 Fax. 0108497625 - www.asl3.liguria.it
 ARPA LIGURIA:
 Via Bombrini 8, Tel. 01064371 - www.arpal.gov.it
 GUARDIA COSTIERA:
 Via Magazzini Generali n. 4, Tel. 01027771 - www.guardiacostiera.it
 Per segnalazioni, reclami, consultazione atti rivolgersi:
 Sportello del Cittadino, Tel. 800085324
 email: comuneinforma@comune.genova.it

Qualità dell'acqua di balneazione:

Buona

★★★★ eccellente

★★★ buona

★★ sufficiente

★ scarsa

Periodo di riferimento per la classificazione: 2012-2015

Periodo di monitoraggio: 1 Aprile - 30 Settembre
 Frequenza di monitoraggio: mensile
 Stagione balneare: 1 Maggio - 30 Settembre

Divieti di balneazione stagione balneare 2015:
 n°1 per un totale di n° 3 giorni.
 Cause: inquinamento

Altri divieti vigenti sugli arenili come da regolamento di Polizia Urbana adottato con delibera C.C. 32 del 14/06/2011

NUMERI DI EMERGENZA

Primo Soccorso: 118

Vigili del Fuoco: 115

Emergenze in mare: 1530

Polizia di Stato: 113


Guardia di Finanza: 117

Polizia Municipale: 0105570

ATTENZIONE

BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO.
 LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO.
LIMITE ACQUE SICURE (Mt. 1,60) NON SEGNALATO.
 (ORDINANZA CAPITANERIA DI PORTO N.90/2014)

Schema informativo alla popolazione ai sensi D.Lgs. 116/2008 "Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione".



LEGENDA

CONFINI DEMANIALE MARITTIMO	Scogliere artificiali e di protezione
AMBITO COMPLESSO DI RIQUALIFICAZIONE	Ambito di valorizzazione e recupero attività a vocazione marina
Ambito per attrezzature balneari di facile rimozione, campi e giochi per bambini	Ambito edificato per stabilimenti balneari, attività ricreative e ristoro
Spiaggia libera SL	SL Accessibile
Spiaggia Libera Attrezzata (SLA)	SLA Accessibile
Stabilimento balneare	Altre aree demaniali
Area per attività balneare ricreativa	Pesca sportiva e professionale
Varia ad uso privato	Area per sosta piccole imbarcazioni
Varia ad uso pubblico	Area per attività sportiva e ricreativa
Passeggiata a mare visibilità posteggi aree verdi	Abitativo
Porticciolo e punti di ormeggio	Spiaggia asservita a struttura ricettiva
Deposito imbarcazioni	Aree in consegna ad amministrazioni dello Stato o Enti Locali

PERCORSI/ACCESSI

Accessi al litorale garantiti attraverso aree condonabili	Itinerario fruitori disabili	Percorso di accesso al litorale
Accessi pubblici al litorale	Itinerario fruitori disabili	Percorso ciclopedonale litoraneo di previsione
Percorsi/Accessi	Scala di alaggio pubblico	

PERCORSI/ACCESSI

Litorale Balneabile	Litorale balneabile stabilimenti balneari
Litorale balneabile libero	Litorale balneabile associazioni sportive
Profili costieri che potranno essere interessati da interventi di ripascimento strutturale	Litorale balneabile Spiaggia Libera Attrezzata

COMUNE DI GENOVA

Pro.U.D. Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (art. 11 bis Legge Regionale 4 luglio 2008 n° 22)



ARCO COSTIERO VESIMA / CREVARI

CARTA DELL'USO - PROGETTO



LEGENDA

	CONFINE DEMANIALE MARITTIMO		Scogliere artificiali e di protezione
	AMBITO COMPLESSIVO DI RIQUALIFICAZIONE		Ambito di riqualificazione e recupero attività a vocazione marittima
	Ambito per attrezzature balneari di facile rimozione, campi e giochi per bambini		Ambito edificato per stabilimenti balneari, attività ricreative e ristoro
			Limite area di spiaggia accessibile nella stagione estiva (palese sennòia, scalo, ombrelloni)

	Spiegia libera SL		SL Accessibile		SL fruibile anche da animali domestici
	Spiegia Libera Atrezzata (SLA)		SLA Accessibile		SLA Accessibile
	Stabilimento balneare		Altre aree demaniali		Altre aree demaniali
	Area per attività balneare ricreativa		Pesca sportiva e professionale		Pesca sportiva e professionale
	Varia ad uso privato		Area per sosta piccole imbarcazioni		Area per sosta piccole imbarcazioni
	Passeggiata a mare - visibilità posteggi aree verdi		Area per attività sportiva e ricreativa		Area per attività sportiva e ricreativa
	Porticcolo e punti di ormeggio		Abitativo		Abitativo
	Deposito imbarcazioni		Spiegia asservita a struttura ricettiva		Spiegia asservita a struttura ricettiva
	Area in consegna ad amministrazioni dello Stato o Enti Locali		Area in consegna ad amministrazioni dello Stato o Enti Locali		Area in consegna ad amministrazioni dello Stato o Enti Locali

PERCORSI/ACCESSI

	Accessi al litorale garantiti attraverso aree conosciute		Itinerario fruitori disabili		Percorso di accesso al litorale
	Accessi pubblici al litorale		Itinerario fruitori disabili		Percorso ciclopedonale litoraneo di previsione
					Scalo di alaggio pubblico

PERCORSI/ACCESSI

	Litorale balneabile		Litorale balneabile stabilimenti balneari
	Litorale balneabile libero		Litorale balneabile associazioni sportive
	Profili costieri che potranno essere interessati da interventi di ripascimento strutturale		Litorale balneabile Spiegia Libera Attezzata

COMUNE DI GENOVA

Pro.U.D. Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo
(art. 11 bis Legge Regionale 4 luglio 2008 n° 22)




ARCO COSTIERO SAN GIULIANO / MOTONAUTICA / BOCCADASSE




LEGENDA

	CONFINO DEMANIALE MARITTIMO		Scogliere artificiali e di protezione
	AMBITO COMPLESSO DI RIQUALIFICAZIONE		Ambito di valorizzazione e recupero attività a vocazione marinara
	Ambito per attrezzature balneari di facile rimozione, campi e giochi per bambini		Ambito edificato per stabilimenti balneari, attività ricreative e ristoro
	Ambito per attrezzature balneari di facile rimozione, campi e giochi per bambini		Limite area di spiaggia allestibile nella stagione estiva (salvo autorizzati, senza onerosità)
	Spiaggia libera SL		SL Accessibile
	Spiaggia Libera Attrezzata (SLA)		SLA Accessibile
	Stabilimento balneare		Altre aree demaniali
	Area per attività balneare ricreativa		Pesca sportiva e professionale
	Varia ad uso privato		Area per sosta piccole imbarcazioni
	Varia ad uso pubblico		Area per attività sportiva e ricreativa
	Passigliata a mare viabilità posteggi aree verdi		Abitativo
	Porticciolo e punti di ormeggio		Spiaggia asservita a struttura ricettiva
	Deposito imbarcazioni		Are in consegna ad amministrazioni dello Stato o Enti Locali
PERCORSI/ACCESSI			
	Accessi al litorale garantiti attraverso aree concedibili		idoneo fruitori disabili
	Accessi pubblici al litorale		idoneo fruitori disabili
	Percorso di accesso al litorale		Percorso di accesso al litorale
	Percorso ciclopedonale litoraneo di previsione		Percorso ciclopedonale litoraneo di previsione
	Scala di alloggio pubblico		Scala di alloggio pubblico
PERCORSI/ACCESSI			
	Litorale Balneabile		Litorale balneabile stabilimenti balneari
	Litorale balneabile libero		Litorale balneabile associazioni sportive
	Profili costieri che potranno essere interessati da interventi di risapimento strutturale		Litorale balneabile Spiaggia Libera Attrezzata

COMUNE DI GENOVA **GENOVA**
 Pro.U.D. Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo
 (art. 11 bis Legge Regionale 4 luglio 2008 n° 22)





LEGENDA

CONFINE DEMANIALE MARITTIMO	Scogliere artificiali e di protezione
AMBITO COMPLESSO DI RIQUALIFICAZIONE	Ambito di valorizzazione e recupero attività a vocazione marinara
Ambito per attrezzature balneari di facile rinascita, campi e giochi per bambini	Ambito edificato per stabilimenti balneari, attività ricreative e ristoro
Ambito per attrezzature balneari di facile rinascita, campi e giochi per bambini	Limite area di spiaggia allestibile nella stagione estiva (cane emerso, sdraio, ombrellone)
Spiaggia libera SL	SL Accessibile
Spiaggia Libera Attrezzata (SLA)	SL fruibile anche da animali domestici
Stabilimento balneare	SLA Accessibile
Area per attività balneare ricreativa	Altre aree demaniali
Varea ad uso privato	Pesca sportiva e professionale
Varea ad uso pubblico	Area per sosta piccole imbarcazioni
Passeggiata a mare viabilità posteggi aree verdi	Area per attività sportiva e ricreativa
Porticciolo e punti di ormeggio	Abitativo
Deposito imbarcazioni	Spiaggia asservita a struttura ricettiva
Area in consegna ad amministrazioni dello Stato o Enti Locali	

PERCORSI/ACCESSI


Accessi al litorale garantiti attraverso aree concedibili	itoneo fruitori disabili	Percorso di accesso al litorale
Accessi pubblici al litorale	itoneo fruitori disabili	Percorso ciclopedonale litoraneo di previsione
Percorsi/Accessi	Percorsi/Accessi	Scalo di ataggio pubblico

PERCORSI/ACCESSI

Litorale Balneabile	Litorale balneabile stabilimenti balneari
Litorale balneabile libero	Litorale balneabile associazioni sportive
Profili costieri che potranno essere interessati da interventi di rispecimento strutturale	Litorale balneabile Spiaggia Libera Attrezzata

COMUNE DI GENOVA

Pro.U.D. Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (art. 11 bis Legge Regionale 4 luglio 2008 n° 22)



ARCO COSTIERO QUINTO / PORTICCIOLO DI NERVI



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
133 2 0 N. 2017-DL-147 DEL 20/04/2017 AD OGGETTO:
ADOZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DEL DEMANIO
MARITTIMO (Pro.U.D.) DELLA CITTA' DI GENOVA A SEGUITO
DELLE INDICAZIONI EMERSE NEL PERCORSO DI
PARTECIPAZIONE AVVIATO CON D.G.C. N. 102 DEL 15/05/2014.**

<p align="center">PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</p>

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento</p>
--

20/04/2017

Il Dirigente Responsabile
Arch. Roberto Tedeschi



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 133 2 0	DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-147 DEL 20/04/2017	

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO (Pro.U.D.) DELLA CITTA' DI GENOVA A SEGUITO DELLE INDICAZIONI EMERSE NEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE AVVIATO CON D.G.C. N. 102 DEL 15/05/2014.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 20 / 04 /2017

Il Dirigente
Arch. Roberto Tedeschi



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
133 2 0 N. 2017-DL-147 DEL 20/04/2017 AD OGGETTO:
ADOZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DEL DEMANIO
MARITTIMO (Pro.U.D.) DELLA CITTA' DI GENOVA A SEGUITO
DELLE INDICAZIONI EMERSE NEL PERCORSO DI
PARTECIPAZIONE AVVIATO CON D.G.C. N. 102 DEL 15/05/2014.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Non necessita.

20/04/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
133 2 0 N. 2017-DL-147 DEL 20/04/2017 AD OGGETTO:
ADOZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DEL DEMANIO
MARITTIMO (Pro.U.D.) DELLA CITTA' DI GENOVA A SEGUITO
DELLE INDICAZIONI EMERSE NEL PERCORSO DI
PARTECIPAZIONE AVVIATO CON D.G.C. N. 102 DEL 15/05/2014.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

20/04/2017

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
133 2 0 N. 2017-DL-147 DEL 20/04/2017 AD OGGETTO:
ADOZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DEL DEMANIO
MARITTIMO (Pro.U.D.) DELLA CITTA' DI GENOVA A SEGUITO
DELLE INDICAZIONI EMERSE NEL PERCORSO DI
PARTECIPAZIONE AVVIATO CON D.G.C. N. 102 DEL 15/05/2014.**

<p>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)</p>

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

21/04/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]